

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 28.05.2021 : **n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 41**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 28.05.2021 : **n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 39, n. 40, n. 41**

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (28 MAGGIO 2021)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione n. 25 del 29/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati ed è stato approvato contestualmente anche il DUP relativo agli stessi esercizi finanziari contemplati nel bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.05.2021, avente ad oggetto: *Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023* (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000);

Considerata che la suddetta delibera veniva motivata dalle richieste degli uffici delle varie aree dell'Ente;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale motivati dal fine di prevedere in particolare il finanziamento di interventi a salvaguardia della comunità e di servizi legati alle procedure concorsuali;

Verificato che tale variazione non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 24 .05.2021, avente ad oggetto: *Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023* (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000);

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs.

n.118/2011; Visto lo

Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24.05.2021, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)";
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale per i motivi espressi nella delibera di Giunta n. 54 del 24.05.2021 e riportati nelle premesse

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 54 DEL 24.05.2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 54 DEL 24.05.2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	1.000,00	270,00	1.270,00
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	1.100,00	10.000,00	11.100,00
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	0,00	3.125,00	3.125,00
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	5.000,00	5.000,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	22.500,00	150,00	22.650,00
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	0,00	10.000,00	10.000,00
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	700,00	700,00
	TOTALE	24.600,00	29.245,00	53.845,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	525.193,92	9.300,00	515.893,92
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	115.220,86	7.700,00	107.520,86
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.581,11	545,00	6.036,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	183.870,58	6.700,00	177.170,58
	TOTALE	830.866,47	24.245,00	806.621,47

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	5.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	24.245,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	29.245,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	29.245,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	29.245,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
4.400.0200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	1.000,00	270,00	1.270,00
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	1.100,00	10.000,00	11.100,00
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	0,00	3.125,00	3.125,00
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	0,00	5.000,00	5.000,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	32.024,08	150,00	32.174,08
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	0,00	10.000,00	10.000,00
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	700,00	700,00
	TOTALE	34.124,08	29.245,00	63.369,08

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	525.193,92	9.300,00	515.893,92
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	115.220,86	7.700,00	107.520,86
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.581,11	545,00	6.036,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	183.870,58	6.700,00	177.170,58
	TOTALE	830.866,47	24.245,00	806.621,47

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	5.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	24.245,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	29.245,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	29.245,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	29.245,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 11 del 18/05/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale, pervenuta in data odierna, avente per oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS.N. 267/2000".

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Dato atto che la proposta di variazione di bilancio, da adottare in via d'urgenza, attiene all'inserimento, nell'annualità 2021, del bilancio 2021/2023, di variazioni, in prevalenza attinenti a maggiori spese compensate da minori spese correlate ad assunzioni del personale.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi. A tal proposito si evidenzia che, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso e per gli effetti della emergenza Covid-19, potrà essere necessario procedere ad interventi di riequilibrio di bilancio nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non viene modificato l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2021/2023;

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 è stata disposta in via d'urgenza al fine di assicurare un immediato utilizzo delle risorse per raggiungere gli

obiettivi fissati;

Visti, inoltre:

- l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 che consente alla Giunta Comunale di adottare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio salvo ratifica del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/03/2021, esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29.04.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato la proposta il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020.

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:


PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 18 Maggio 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deyenti



L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**”*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'”**autorità competente**” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'”Ente territorialmente competente”

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro

rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud*
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali “meri prestatori d'opera”,*
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali*

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n .2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - 1 per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:
 - 1 si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
 - 2 si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera “Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021” relativo al Corrispettivo di Ambito ante l’applicazione dei limiti

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto “ambito tariffario”
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più “ambiti tariffari”, sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri (“driver”) da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d’Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021)
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l’incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l’annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d’Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1A

VISTO l’art. 2.2 dell’ MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l’intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di “Sharing” stabilito dall’Ente territorialmente competente all’interno di un intervallo di valori previsto dall’MTR

VISTA la delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell’Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l’importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

1 la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1A

2 la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1A

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di Monte Argentario al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Monte Argentario ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Monte Argentario, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di Monte Argentario come riportato nell'Allegato 7 alla DA n.9/2021

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di Monte Argentario da imputare sui PEF in 4 rate annuali

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monte Argentario

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1A
- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1A

VISTO il prospetto allegato 1B alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale"

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività)
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA

DATO ATTO che in data 15.03.2021, l'Autorità d'Ambito ha ricevuto dall'Amministrazione comunale la versione definitiva dei costi di propria competenza relativi all'esercizio 2021;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito 14/2021 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 146/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B

VISTO che il Comune di Monte Argentario si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consentiva di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarebbe stata portata a congruaggio della TARI nel triennio successivo

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art.1.4.

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura"

RILEVATO che per il Comune di Monte Argentario il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana ante detrazioni risulta a debito per l'importo di cui alla riga (A) del prospetto Allegato 2

CONSIDERATO che, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale, nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021, l'importo del Conguaglio Corrispettivo 2020 (ante detrazioni) è stato:

- 1 imputato in un'unica soluzione nel PEF 2021 per l'importo di cui alla riga (B) del prospetto Allegato 2
- 2 coperto con il fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone") per l'importo di cui alla riga (C) del prospetto Allegato 2
- 3 imputato nel PEF TARI 2021 (RCU), quale rata annuale dell'importo complessivo da imputare nel PEF TARI del triennio 2021-2023, per l'importo di cui

alla riga (E) del prospetto Allegato 2

RILEVATO che con riferimento alle detrazioni per finanziamenti regionali o per disservizi applicate in riduzione del PEF 2019 (e replicate nel fatturato 2020), il loro valore per il Comune di Monte Argentario differisce dalle omologhe detrazioni applicate nel PEF 2020 per l'importo riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 2, che costituisce il Conguaglio Detrazioni 2020;

CONSIDERATO che nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n 14 del 17.06.2021, dopo l'eventuale utilizzo in compensazione del Bonus RD 2021 (riga (G) del prospetto Allegato 2) o del Conguaglio 2020 a credito del Comune (riga (H) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che per il Comune di Monte Argentario il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla riga (L) del prospetto Allegato 2;

CONSIDERATO che il predetto importo del Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021 trova copertura nelle voci indicate alle righe (M), (N) e (O) del prospetto Allegato 2, residuando invece non coperta nel PEF 2021 la quota del Conguaglio indicata al rigo (P).

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monte Argentario il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- 1 corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C)
- 2 costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D)
- 3 quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E)

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%

- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di *Monte Argentario*:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L)
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N)

APPURATO che per il Comune di Monte Argentario il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) con un'eccedenza riportata alla riga (O)

DATO atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero, il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Monte Argentario dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta all'importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C), determinando pertanto l'importo residuo riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020

RILEVATO che il totale delle Detrazioni da imputare al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta all'importo riportato alla riga (N)

DATO ATTO che alla riga (O) è riportato il valore del Debito per conguaglio detrazioni non coperto a PEF 2021 (da portare in compensazione dalle detrazioni attribuite negli anni successivi)

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Monte Argentario

RILEVATO che il valore complessivo dei costi (“Entrate tariffarie”) del Piano economico-finanziario per l’esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di ..., come messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito, è pari all’importo risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l’importo indicato alla riga (45)
- componenti di parte variabile per l’importo indicato alla riga (22)

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone l’esito finale del PEF 2021 del Comune di ... con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l’importo riportato alla riga (C)
- totale Detrazioni per l’importo riportato alla riga (D)
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l’importo riportato alla riga (E)

confrontato con l’importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell’esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G)

VISTO l’art. 2 dell’MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile

VISTO l’art. 3 dell’MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all’anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l’eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa

VISTO l’esito, come rappresentato nell’Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all’anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell’eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito ns Prot. 17936 del 21.06.2021, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell’Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Monte Argentario, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell’Allegato 4
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di Monte Argentario, indicato alla riga 75 dell’allegato 4, superiore al fabbisogno standard calcolato

ai sensi dell' art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76)

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito
- 3) di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Monte Argentario, come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di Monte Argentario comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Monte Argentario e le relative modalità di copertura
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Monte Argentario
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Monte Argentario
- 9) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello “Appendice 1” allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Monte Argentario, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud

10) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Monte Argentario, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile

11) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:

- ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Monte Argentario che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI
- provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione
- informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti

12) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013

13) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6

14) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art .134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021
(PEF) - PRESA D'ATTO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021
(PEF) - PRESA D'ATTO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato 1A - PEF 2021

Dati riferiti al Corrispettivo di Ambito (ante limiti)

AOR	GR - Sud
Comune	Monte Argentario
Totale PEF d'Ambito SEI Toscana ARERA post Validazione	
Costi	(A) 135.922.642
Ricavi e Proventi recuperi materia	(B) 9.935.644
PEF d'Ambito al netto proventi	(C) = (A) - (B) 125.986.998
Quota % Comune Totale su Totale Corrispettivo PEF SEI d'Ambito	
Su totale PEF (All. A DA Odg n. 3 del 17.06.2021)	(D) 2,663%
di cui su Costi	(E) 2,532%
di cui su Ricavi e Proventi recuperi materia	(F) 0,874%
Corrispettivo Comunale - quota SEI ante Limiti	
Corrispettivo comunale - quota SEI ante sharing proventi	(H) = (C) * (D) 3.354.905
di cui Costi	(I) = (A) * (E) 3.441.754
di cui Ricavi e Proventi recuperi materia (ante sharing)	(L) = (B) * (F) 86.849
Fattore sharing Comune	(M) 71,798%
Ricavi e Proventi recuperi materia (post sharing)	(N) = (L) * (M) 62.356
Corrispettivo comunale - quota SEI post sharing proventi	(O) = (I) - (N) 3.379.398
Corrispettivo Comunale d'Ambito 2021 compreso Impianti e conguagli PEF 2018 e PEF 2019 (Allegato 6 DA Odg n. 09 del 11.06.2021)	
Corrispettivo comunale Impianti	(P) 846.330
Corrispettivo d'Ambito 2021 ante conguaglio 2018 e 2019	(Q) = (O) + (P) 4.225.729
Conguaglio 2018 (rata)	(R) 3.863
Conguaglio 2019 (rata)	(S) 3.188
Corrispettivo d'Ambito 2021 post rata conguaglio 2018 e 2019	(T) = (Q) + (R) + (S) 4.232.780
Variazione annua Corrispettivo d'Ambito ante Limiti rispetto al Corrispettivo dell'Anno di riferimento (2019)	
Corrispettivo d'Ambito Anno di riferimento (2019)	(U) 3.489.210
Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2021 su Corrispettivo d'Ambito Anno di riferimento (2019)	(V) = (T) - (U) 743.570
Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2021 su Corrispettivo d'Ambito Anno di riferimento (2019)	(Z) = (V) / (U) 21,311%

Allegato 1B - PEF 2021

Dati di diretta competenza comunale

AOR	GR - Sud
Comune	Monte Argentario
	Anno di riferimento (2019)
(A)	2021
	22.127 €
	22.127 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	6.264 €
(B)	46.101 €
	786.469 €
	43.455 €
	0 €
	219.003 €
	0 €
(C)	262.458 €
	56.239 €
	330.686 €
(D) = (A) + (B) + (C)	842.708 €
DETRAZIONI DAL PEF EX ART. 1.4 (per la parte di diretta competenza comunale)	
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	
	-4.974 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	
	0 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	
	0 €
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	
	0 €
(E)	-4.974 €
	0 €
(F)	0 €
	0 €
Note	

Allegato 2 - Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura (IVA inclusa)

AOR		GR - Sud
Comune		Monte Argentario
Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana (quota Corrispettivo), coperto con le modalità di seguito elencate:		
	Quota a carico PEF 2021 in unica soluzione	(A) = (B) + (C) + (D) 65.248 €
	Quota a carico Fondone	(B) 0 €
	Quota a carico PEF triennio 2021-2023	(C) 0 €
	Rata 2021 quota PEF triennio	(D) 65.248 €
		(E) = (D)/3 21.749 €
Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana (quota Detrazioni), coperto con le modalità di seguito elencate:		
	Quota coperta con utilizzo Bonus Rd	(F) 0 €
	Quota coperta con utilizzo Conguaglio Corrispettivo SEI se a credito Comune	(G) 0 €
	Importo residuo del conguaglio 2020 per detrazioni da imputare a PEF ARERA 2021	(H) 0 €
		(I) = (F) - (G) - (H) 0 €
Totale Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, compensato dalle seguenti voci:		
	Quota compensata dall'aumento dei limiti per coefficiente C19	(L) = (B) + (E) + (I) 21.749 €
	Quota compensata da utilizzo Margini costi comunali rispetto ai Limiti	(M) 21.749 €
	Quota compensata da istanza di supero nei Limiti per la variazione accantonamenti	(N) 0 €
		(O) 0 €
Quota Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana non imputato sul PEF 2021		
	Credito SEI per detrazioni (da portare in compensazione dalle Detrazioni del PEF 2022)	(P) = (L) - (M) - (N) - (O) 0 €
	Quota Conguaglio 2020 non riconosciuta a SEI per applicazione Limiti	(Q) 0 €
		(R) = (P) - (Q) 0 €

Allegato 3A - PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)

Comuni con PEF sopra i limiti

AOR	GR - Sud
Comune	Monte Argentario
Valore del PEF ante applicazione limiti ed istanze di supero	
Corrispettivo di Ambito post conguaglio 2018/2019 ante IVA	(A) 4.232.780 €
IVA del Corrispettivo di Ambito	(B) = (A) * 10% 423.278 €
Corrispettivo di Ambito post conguaglio 2018/2019 post IVA	(C) = (A) + (B) 4.656.058 €
Costi Comunali (Opzionali, Accantonamenti e Altri Costi)	(D) 330.686 €
Conguaglio 2020 dovuto a SEI imputato sul PEF 2021	(E) 21.749 €
Totale PEF 2021 (ante limiti ed istanze di supero)	(F) = (C) + (D) + -(E) 5.008.494 €
Valore del PEF corrispondente ai limiti di crescita	
Valore del PEF di riferimento anno (a-1)	(G) 4.680.838 €
Limite alla crescita ATS approvato con DA n.10/21	(H) 4,950%
Rettifica Limiti per Accordo Procedimentale Servizi Opzionali	(I) 0,473%
Coefficiente per Conguaglio 2020 SEI Toscana (C19)	(L) 0,465%
Valore finale del Limite alla crescita ATS	(M) = (H) + (I) + (L) 5,887%
Valore del PEF corrispondente al valore finale del limite alla crescita	(N) = (G) * (1 + M) 4.956.416 €
Istanza di supero dei limiti ARERA	
Eventuale eccedenza rispetto ai limiti	(O) 52.077 €
Componenti oggetto di istanza di supero	
Corrispettivo Impianti	(P) 52.077 €
Accantonamenti rischi e perdite su crediti (da dati comunali)	(Q) 0 €
Attivazione nuovi servizi SEI	(R) 0 €
Totale istanze di supero	(S) = (P) + (Q) + (R) 52.077 €
Quota PEF 2021 ante limiti non coperta da istanze di supero	(T) = (O) - (S) 0 €
PEF 2021 post istanze di supero	(U) = (N) + (S) 5.008.494 €
PEF Anno di riferimento (2019)	(V) 4.680.838 €
Variazione Assoluta PEF Anno di riferimento 2021 su PEF Anno di riferimento (2019)	(Z) = (U) - (V) 327.655 €
Variazione Percentuale PEF Anno di riferimento 2021 su PEF Anno di riferimento (2019)	(AA) = (V) / (Z) 7,000%

Allegato 3B - Detrazioni

		AOR	GR - Sud
		Comune	Monte Argentario
Detrazioni di diretta competenza comunale (vedi Voce Detrazioni di competenza Comunale come riportata in Allegato 1b)		(A)	4.974 €
Detrazioni per finanziamenti (Competenza ATO)			
	Bonus RD (Lordo)	(B)	0 €
	Utilizzo Bonus RD a compensazione Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune	(C)	0 €
	Residuo Bonus RD da imputare in detrazione nel PEF 2021	$(D) = (B) - (C)$	0 €
	Conguaglio Corrispettivo SEI 2020 ante detrazioni a credito del Comune (Lordo)	(E)	0 €
	Utilizzo del Conguaglio Corrispettivo SEI 2020 a credito del Comune a compensazione del Conguaglio detrazioni 2020 a debito del Comune	(F)	0 €
	Residuo del Conguaglio Corrispettivo SEI 2020 a credito del Comune da imputare in detrazione nel PEF 2021	$(G) = (E) - (F)$	0 €
	Conguaglio detrazione 2020 a credito del Comune	(H)	0 €
Detrazioni per istanza di supero per attivazione di nuovi servizi			
	Istanza di supero per attivazione nuovi servizi	(I)	
	Percentuale della detrazione riconosciuta	(L)	
	Detrazione riconosciuta per istanza di supero	$(M) = (I) * (L)$	0 €
Totale detrazioni da imputare PEF 2021		$(N) = (A) + (D) + (G) + (H) + (M)$	4.974 €
Debito per conguaglio detrazioni non coperto a PEF 2021 (da portare in compensazione dalle detrazioni attribuite negli anni successivi)		(O)	0 €
Note			

Comune di		Monte Argentario	ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)			
2	Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/R)					
3						
4						
5	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di frazione - CRT	G	846.821 €	846.821 €	-	846.821 €
6	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	66.779 €	66.779 €	-	66.779 €
7	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	421.700 €	421.700 €	-	421.700 €
8	Costi dell'attività di raccolta e trasporto della frazione differenziata - CRO	G	1.024.955 €	1.024.955 €	22.227	1.047.182 €
9	Costi operativi invariabili variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{IV} _{TV}	G	0,00	-	-	-
10	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	18.539 €	18.539 €	-	18.539 €
11	Fattore di Sharing - S	E	0,50	-	-	0,50
12	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - MAR	E	11.123 €	11.123 €	-	11.123 €
13	Ricavi derivanti dai composti riciccolati dal CONAI - AR _{com}	G	68.310 €	68.310 €	-	68.310 €
14	Fattore di Sharing - S(4+4)	E	0,75	-	-	0,75
15	Ricavi derivanti dai composti riciccolati dal CONAI dopo sharing - S(4+4)AR _{com}	E	51.393 €	51.393 €	-	51.393 €
16	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	1.040.946 €	1.040.946 €	-	1.040.946 €
17	Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	-	-	0,30
18	Rateizzazione r	E	-	-	-	-
19	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - [1+y]RC _{TV}	G	77.507 €	77.507 €	-	77.507 €
20	Oneri relativi all'IVA indetribuibile	E	-	-	322.344	322.344
21	TIV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti dei costi variabili		2.375.129 €	2.375.129 €	322.344	2.697.473 €
22						
23						
24	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	525.887 €	525.887 €	39.837	565.724 €
25	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti - CARC	G	6.554 €	6.554 €	-	6.554 €
26	Costi generali di gestione - CGG	G	856.150 €	856.150 €	-	856.150 €
27	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0 €	-	43.455	43.455 €
28	Altri costi - COA	G	2.510 €	2.510 €	-	2.510 €
29	Costi comuni - CC	G	845.214 €	845.214 €	49.739	894.953 €
30	Ammortamenti - Amm	G	118.267 €	118.267 €	-	118.267 €
31	Accantonamenti - Acc	G	5.907 €	5.907 €	219.003	224.910 €
32	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0 €	-	-	0 €
33	- di cui per crediti	G	5.907 €	5.907 €	219.003	224.910 €
34	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0 €	-	-	0 €
35	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0 €	-	-	0 €
36	Remunerazione del capitale investito - RI	G	65.470 €	65.470 €	-	65.470 €
37	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IC}	G	855 €	855 €	-	855 €
38	Costi di recupero - CR	G	190.499 €	190.499 €	219.003	409.502 €
39	Costi operativi invariabili fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{IV} _{FI}	G	0 €	-	-	0 €
40	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	G	-998.124 €	-998.124 €	-	-998.124 €
41	Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	-	-	0,30
42	Rateizzazione r	E	-	-	-	-
43	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - [1+y]RC _{FI}	G	-74.319 €	-74.319 €	-	-74.319 €
44	Oneri relativi all'IVA indetribuibile	E	-	-	100.748	100.748 €
45	TIV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti dei costi fissi		1.077.481 €	1.077.481 €	435.557	1.513.038 €
46	Delezioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/R	E	-	-	-	0 €
47	TIV, Totale		3.452.610 €	3.452.610 €	757.901	4.210.511 €
48	Delezioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/2019/2020	E	0 €	-	-	4.974
49						
50	Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/R, 238/2020/R/R e 433/2020/R/R					
51	Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - CO ^{IV} _{VAR}	E	-	-	-	-
52	Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - CO ^{IV} _{TV,UD}	E	-	-	-	-
53	Numero di rate r'	E	-	-	-	-
54	Rata annuale RCND - RCND _{TV,r'}	E	-	-	-	-
55	Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	174.738	174.738	-	174.738
56	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	-	3
57	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RC _{TV}	E	58.246	58.246	-	58.246
58	Quota di quota ai costi operativi dei conguagli relativi all'annualità 2019, da recuperare nel 2021	E	-	-	80.715	80.715
59	- di cui quota del conguaglio relativa all'annualità 2019 - [1+y]RC _{TV,2019} (in base a I)	E	-	-	80.715	80.715
60	Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 - RC _{TV,2019} (in base a I)	E	-	-	4	4
61	TIV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (escluso oneri art. 443/2019/R/R, 238/2020/R/R e 433/2020/R/R)		2.455.311	2.455.311	424.959	2.880.270
62	Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - CO ^{IV} _{FI,VAR}	E	-	-	-	-
63	Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	109.490	109.490	-	109.490
64	Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	-	3
65	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 - RC _{FI}	E	36.497	36.497	-	36.497
66	Quota di quota ai costi operativi dei conguagli relativi all'annualità 2019, da recuperare nel 2021	E	-	-	76.466	76.466
67	- di cui quota del conguaglio relativa all'annualità 2019 - [1+y]RC _{FI,2019} (in base a I)	E	-	-	76.466	76.466
68	Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 - RC _{FI,2019} (in base a I)	E	-	-	4	4
69	TIV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti dei costi fissi (escluso oneri art. 443/2019/R/R, 238/2020/R/R e 433/2020/R/R)		370.987	370.987	332.881	703.868
70	TIV, Totale (escluso oneri art. 443/2019/R/R, 238/2020/R/R e 433/2020/R/R)		3.826.298	3.826.298	757.840	4.584.138
71						
72	Grandezze fisico-tecniche					
73	U _{rd}	G				30,63%
74	U _{az}	G				8,89%
75	Costo unitario effettivo - Cuff Eff _{act/kg}	G				526
76	Costo medio settore Cuff _{act/kg}	E				247
77						
78						
79	Coefficiente di gradualità					
80	Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E				-0,28
81	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E				-0,24
82	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E				-0,63
83	Totale					-0,78
84	Coefficiente di gradualità (1+y)	E				0,30
85						
86	Verifica del limite di crescita					
87	CP ₁	MTR				1,700%
88	Coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E				0,500%
89	Costi per il miglioramento previsto della qualità - Q ₁	E				1,500%
90	Costi per la valorizzazione di modifiche del patrimonio gestionale - PG ₁	E				2,733%
91	Costi per l'emergenza COVID-19 - C ₁₉	facoltativo				0,465%
92	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C				2,887%
93	ICP ₁	C				1,039
94	ICP ₂	C				2,076
95	ICP ₃	E				1,523
96	ICP ₄	E				3,117
97	ICP ₅	C				2,322
98	ICP ₆	C				1,070
99						
100	Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)					4.956.416
101	delta (T_{IV}-T_{max})					52.077
102						
103	Reclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizioni art. 3 MTR					
104	Reclassifica TV ₁	E				2.015.172
105	Reclassifica TV ₂	E				2.993.321
106						
107	ANIVITÀ e altre - Ciclo integrato RIU				0 €	
108						
109	Risparmio delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (non cumulativo)					
110	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C			8.498	8.498
111	Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C			-	-
112	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili rimondata, relativa all'annualità 2019	C			-	-
113	di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi rimondata, relativa all'annualità 2019	C			-	-
114	Quota residua recupero delle mancanti entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correlazione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND ₁)	C			-	-
115	Quota residua conguaglio per recupero da mancanti da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C			42.499	42.499

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI

Allegato 5 - Esito finale del PEF 2021 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile

Comune di Monte Argentario

ΣTV_a Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	A	3.704.667
ΣTF_a Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	B	1.303.826
$\Sigma I_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C = A + B	5.008.494
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	D	4.974
TOTALE PEF 2021 post detrazioni	E = C - D	5.003.520
TOTALE PEF esercizio di riferimento post detrazioni	F	4.680.838
Variazione percentuale PEF 2021 post detrazioni su PEF esercizio di riferimento post detrazioni	G = (E-F)/F	6,89%
VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE (con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)		
<i>Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art.3.3 del MTR)</i>		
ΣTV_{a-1} Costi di parte Variabile esercizio di riferimento	H	1.563.509
ΣTF_{a-1} Costi di parte Fissa esercizio di riferimento	I	3.117.329
ΣI_{a-1} Totale Costi Parte fissa e variabile esercizio di riferimento	L	4.680.838
ΣIva (Costi di parte Variabile 2021)	L = I / F	3.565.706
$\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$ Rapporto tra costi di parte variabile PEF 2021 su costi parte variabile PEF esercizio di riferimento		2,28
Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'esercizio di riferimento		1,08
<i>Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR</i>		
Riclassifica Tva (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)		1.689.495
Riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%)		2.015.172
		2.993.321



Progetto Comunale di Sintesi

AREA GR – Sud

COMUNE DI

MONTE ARGENTARIO

Anno 2021

Predisposta ai sensi del Documento B.1 – Progettazione esecutiva Gestore Unico

INDICE

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	3
1.1 SERVIZI BASE	4
1.1.1 Raccolta Stradale (ST)	4
1.1.2 Raccolta Domiciliare (DOM).....	4
1.1.3 Raccolta UtENZE Non Domestiche (RUND)	6
1.1.4 Raccolta a Chiamata (CH).....	7
1.1.5 Altre Raccolte (AR).....	8
1.1.6 Lavaggio Contenitori (LAV)	8
1.1.7 Servizi di Spazzamento e Lavaggio Strade (SPAZZ)	8
1.1.8 Gestione delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (SSR)	14
1.1.9 Servizio ad Ore	14
1.2 SERVIZI ACCESSORI (ACC).....	15
1.2.1 Raccolta Tessili Sanitari.....	15
1.2.2 Raccolta Abiti Usati	15
1.2.3 Servizio Sanificazione Contenitori.....	15
1.2.4 Svuotamento Cestini.....	15
1.2.5 Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_SPAZZ).....	16
1.2.6 Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_RACC)	16
1.2.7 Rimozione Rifiuti Abbandonati	16
1.2.8 Rimozione delle Microdiscariche	16
1.2.9 Pronto Intervento	16
1.2.10 Servizio di Posizionamento Contenitori	16
1.3 SCHEDA RIEPILOGATIVA	17



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Nel Comune di Monte Argentario sono attivi i seguenti servizi:

Servizi Base:

- Raccolta Stradale;
- Raccolta Domiciliare;
- Raccolta Dedicata alle UtENZE Non Domestiche;
- Raccolta a Chiamata;
- Altre Raccolte;
- Lavaggio Contenitori;
- Spazzamento e Lavaggio Strade;
- SSR: gestione e prelievi;
- Servizio ad Ore.

Servizi Accessori:

- Raccolta Tessili Sanitari;
- Raccolta Abiti Usati;
- Sanificazione contenitori;
- Svotamento cestini;
- Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_SPAZZ, ACC_RACC);
- Rimozione Rifiuti Abbandonati;
- Rimozione delle Microdiscariche;
- Pronto Intervento;
- Posizionamento contenitori.

Il comune di Arezzo è caratterizzato dalla struttura demografico-territoriale di seguito riportata:

COMUNE	PROVINCIA	AOR	CLASSIFICAZIONE TERRITORIO	ABITANTI RESIDENTI (2019)	AREA (KMQ)	DENSITÀ ABITATIVA (AB/KMQ)	UTENZE TOTALI	N° UD	N° UND
MONTE ARGENTARIO	GR	GR-Sud	Intensivo	12.838	60,40	206,2	14.182	13.266	916

1.1 SERVIZI BASE

Di seguito si riportano i dati tecnici previsti nel Progetto dei Servizi Esecutivo (PSE) 2021:

1.1.1 Raccolta Stradale (ST)

La raccolta stradale è un sistema diffuso sul territorio comunale eccetto il capoluogo dove buona parte della popolazione usufruisce del servizio domiciliare. Di seguito le caratteristiche del servizio:

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	DATA INSTALLAZIONE	DATA RIMOZIONE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
CARTA	BIDONE GRANDE			1	119
CARTA	CASSONETTO GRANDE			32	119
CARTA	CASSONETTO MEDIO			40	128
TOTALE				73	
FORSU	BIDONE GRANDE			121	98
TOTALE				121	
PLASTICA E LATTINE	BIDONE GRANDE			1	207
TOTALE				1	
RUI	BIDONE GRANDE			107	213
RUI	BIDONE PICCOLO			10	292
RUI	CASSONETTO GRANDE			83	340
RUI	CASSONETTO MEDIO			187	281
RUI	PRESA DI PROSSIMITA			458	229
TOTALE				845	
VETRO	BIDONE GRANDE			4	209
TOTALE				4	
VPL	CASSONETTO GRANDE			35	118
VPL	CASSONETTO MEDIO			38	116
TOTALE				73	

Sulla base della raccolta stradale è stato quantificato il servizio di pulizia postazioni con le seguenti caratteristiche:

TIPO SERVIZIO	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO	ORE TURNO
PULIZIA POSTAZIONI STRADALI	VASCA PICCOLO	1	96	4,5

1.1.2 Raccolta Domiciliare (DOM)

Il servizio domiciliare completo (RUI, Carta, Forsu, Vetro e Multimateriale Leggero) è attivo nella frazione di Porto Santo Stefano.

Il servizio, a seconda delle caratteristiche del quartiere, è stato organizzato a "postazione condominiale" oppure a prelievo puntuale di sacchi e bidoncini.

A seguito della Deliberazione dell'Assemblea N. 17 del 07.09 2020, il Gestore ha provveduto a rappresentare, per i Comuni interessati dalla Raccolta Domiciliare, bidoncino + sacchetto per la frazione organica.

Di seguito le caratteristiche del servizio:

FRAZIONE	AREA LOCALIZZAZIONE	CLASSE CONTENITORE	DATA INSTALLAZIONE	DATA RIMOZIONE	N. CONTENITORI	UD	UND
CARTA		BIDONCINO			70	69	1
CARTA		BIDONE GRANDE			4	1	1
CARTA		SFUSO			1	0	1

FRAZIONE	AREA LOCALIZZAZIONE	CLASSE CONTENITORE	DATA INSTALLAZIONE	DATA RIMOZIONE	N. CONTENITORI	UD	UND
CARTA		CASSONETTO MEDIO			2	26	0
CARTA	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONCINO			2531	2492	43
CARTA	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE GRANDE			17	18	20
CARTA	DOM PORTO S. STEFANO	ROLL BOX			2	0	2
CARTA	DOM PORTO S. STEFANO	SFUSO			98	9	95
CARTA	DOM PORTO S. STEFANO	CASSONETTO MEDIO			4	65	0
TOTALE					2729	2680	163
FORSU		BIDONE GRANDE			4	27	0
FORSU		BIDONE PICCOLO			1	0	1
FORSU		BIDONCINO + SACCHETTO			71	69	2
FORSU	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE GRANDE			22	83	18
FORSU	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE PICCOLO			7	0	12
FORSU	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONCINO + SACCHETTO			2527	2497	39
TOTALE					2632	2676	72
RUI		BIDONE GRANDE			3	1	1
RUI		SACCHETTO			72	69	3
RUI		CASSONETTO MEDIO			2	26	0
RUI	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE GRANDE			18	18	20
RUI	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE PICCOLO			6	0	9
RUI	DOM PORTO S. STEFANO	SACCHETTO			2624	2502	130
RUI	DOM PORTO S. STEFANO	CASSONETTO MEDIO			4	65	0
TOTALE					2729	2681	163
PLASTICA E LATTINE		BIDONE GRANDE			5	1	1
PLASTICA E LATTINE		SACCHETTO			72	69	3
PLASTICA E LATTINE		CASSONETTO MEDIO			2	26	0
PLASTICA E LATTINE	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE GRANDE			16	18	18
PLASTICA E LATTINE	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE PICCOLO			1	0	1
PLASTICA E LATTINE	DOM PORTO S. STEFANO	SACCHETTO			2627	2497	141
PLASTICA E LATTINE	DOM PORTO S. STEFANO	CASSONETTO MEDIO			4	65	0
TOTALE					2727	2676	164
VETRO		BIDONCINO			71	69	2
VETRO		BIDONE GRANDE			4	27	0
VETRO	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONCINO			2609	2500	117
VETRO	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE GRANDE			25	83	23
VETRO	DOM PORTO S. STEFANO	BIDONE PICCOLO			6	0	8
TOTALE					2715	2679	150



Area domiciliare a Porto Santo Stefano



1.1.3 Raccolta UtENZE Non Domestiche (RUND)

I servizi dedicati alle UtENZE Non Domestiche consistono nell'andare a ritirare il rifiuto alle attività commerciali che producono grandi quantità di questo tipo di rifiuto; ovviamente alcune di queste utENZE ricadono nel perimetro del servizio DOM ed hanno quindi maggiori necessità rispetto al calendario concordato con quel tipo di raccolta.

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	UND
CARTA	BIDONCINO	72	9
CARTA	BIDONE GRANDE	14	17
CARTA	BIDONE PICCOLO	1	1
CARTA	ROLL BOX	32	10
CARTA	SFUSO	229	245
TOTALE		348	282
FORSU	BIDONCINO + SACCHETTO	69	84
FORSU	BIDONE GRANDE	19	24
FORSU	BIDONE PICCOLO	54	58
TOTALE		142	166
PLASTICA E LATTINE	BIDONE GRANDE	18	20
PLASTICA E LATTINE	BIDONE PICCOLO	4	5
PLASTICA E LATTINE	SACCHETTO	233	196
TOTALE		255	221

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	UND
RUI	BIDONE GRANDE	18	22
RUI	BIDONE PICCOLO	30	40
RUI	SACCHETTO	159	106
TOTALE		207	168
VETRO	BIDONCINO	91	31
VETRO	BIDONE GRANDE	73	82
VETRO	BIDONE PICCOLO	41	51
TOTALE		205	164

1.1.4 Raccolta a Chiamata (CH)

Nel Comune di Monte Argentario i servizi di raccolta a chiamata riguardano i rifiuti ingombranti, sfalci e potature, RUP pile e farmaci e oli vegetali.

Nelle tabelle sottostanti si riportano in sintesi il numero di chiamate in base ai dati di consuntivo per singolo servizio.

Raccolta a chiamata Ingombranti

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CHIAMATE EVASE
INGOMBRANTI	SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE	1
INGOMBRANTI	SFUSO	2340

Raccolta a chiamata Sfalci e Potature

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CHIAMATE EVASE
SFALCI E POTATURE	SFUSO	192
SFALCI E POTATURE	SCARRABILE PICCOLO	68

Raccolta a chiamata RUP Pile e Farmaci

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
RUP_FARMACI	CONTENITORE DEDICATO	4	24
RUP_PILE	CONTENITORE DEDICATO	5	24

Raccolta a chiamata Oli Vegetali

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
OLI VEGETALI	CONTENITORE DEDICATO	3	10

1.1.5 Altre Raccolte (AR)

Nel Comune di Monte Argentario è attivo un servizio di raccolta dedicato al mercato settimanale di Porto Santo Stefano, di Porto Ercole ed ai "mercatini rionali" che si svolgono dal lunedì al sabato per tutto l'anno. Di seguito i dati riepilogativi dei servizi:

Altre Raccolte: Fiere e Mercati

EVENTO	FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	TURNI ANNO
RACCOLTA CARTA MERCATO NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	CARTA	SFUSO	57	52
RACCOLTA FORSU MERCATO NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	FORSU	BIDONE PICCOLO	9	52
RACCOLTA RUI FIERE E MERCATI NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	RUI	SACCHETTO	5	261
RACCOLTA RUI FIERE E MERCATI NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	RUI	SACCHETTO	30	52
RACCOLTA RUI FIERE E MERCATI NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	RUI	SACCHETTO	6	313
RACCOLTA RUI MERCATO NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	RUI	SACCHETTO	60	52

Nel Comune è inoltre attivo il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali che prevede di effettuare n. 1 intervento/anno dove saranno ritirati n. 5 Big Bag.

Altre Raccolte: Rifiuti Cimiteriali

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	INTERVENTI ANNO
CIMITERIALI	BIG BAG	5	5
ZINCO	BIG BAG	5	5

1.1.6 Lavaggio Contenitori (LAV)

Nel Comune di Monte Argentario è attivo il servizio di lavaggio contenitori con le seguenti caratteristiche:

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	DATA INSTALLAZIONE	DATA RIMOZIONE	N. CONTENITORI	MEDIA INTERVENTI ANNO
FORSU	BIDONE GRANDE			122	2
RUI	BIDONE GRANDE			8	2
RUI	CASSONETTO GRANDE			75	2
RUI	CASSONETTO MEDIO			155	2

1.1.7 Servizi di Spazzamento e Lavaggio Strade (SPAZZ)

In accordo con l'Amministrazione Comunale, nell'anno 2020, è stato riorganizzato il servizio di spazzamento sia per il periodo estivo che per il periodo invernale. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di **Spazzamento Manuale**:

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
CORSO UMBERTO I	B	0,466	VEICOLO LEGGERO	1	34
LUNGOMARE ANDREA DORIA	B	0,524	VEICOLO LEGGERO	1	261
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	B	0,988	VEICOLO LEGGERO	1	34
LUNGOMARE MARINAI D'ITALIA	B	0,301	VEICOLO LEGGERO	1	261
PASSEGGIATA LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	B	0,455	VEICOLO LEGGERO	1	52
PASSEGGIATA LUNGOMARE DORIA	B	0,294	VEICOLO LEGGERO	1	261
PASSEGGIATA VIA DEL MOLO	B	0,255	VEICOLO LEGGERO	1	52
PIAZZA ALBEGNA	B	0,43	VEICOLO LEGGERO	1	36
PIAZZA AMERIGO VESPUCCI	B	2,639	VEICOLO LEGGERO	1	70
PIAZZA ANSELMINI	B	0,036	VEICOLO LEGGERO	1	157

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
PIAZZA ANSELMINI (SCALINATA)	B	0,019	VEICOLO LEGGERO	1	157
PIAZZA CAVALEGGNI	B	0,522	VEICOLO LEGGERO	1	122
PIAZZA DEL GOVERNATORE	B	0,38	VEICOLO LEGGERO	1	157
PIAZZA GALLIANO	B	0,052	VEICOLO LEGGERO	1	173
PIAZZA GIOVANNI XXIII	B	0,07	VEICOLO LEGGERO	1	18
PIAZZA INDIPENDENZA	B	0,267	VEICOLO LEGGERO	1	139
PIAZZA RICASOLI	B	0,257	VEICOLO LEGGERO	1	139
PIAZZA ROMA	B	0,956	VEICOLO LEGGERO	1	261
PIAZZA SANTA BARBARA	B	0,24	VEICOLO LEGGERO	1	139
PIAZZA STROZZI	B	0,194	VEICOLO LEGGERO	1	261
PIAZZA VITTORIO EMANUELE	B	0,052	VEICOLO LEGGERO	1	52
PIAZZALE DEI RIONI	B	1,796	VEICOLO LEGGERO	1	18
PIAZZALE MUNICIPIO	B	0,163	VEICOLO LEGGERO	1	88
PIAZZALE ROSA DEI VENTI	B	0,835	VEICOLO LEGGERO	1	36
SCALINATA ACQUARIO	B	0,019	VEICOLO LEGGERO	1	157
SCALINATA CENTRO STORICO	B	0,054	VEICOLO LEGGERO	1	191
SCALINATA DEL SOLE	B	0,166	VEICOLO LEGGERO	1	30
SCALINATA DELLA ROCCA	B	0,05	VEICOLO LEGGERO	1	191
SCALINATA DELLE MIMOSE	B	0,143	VEICOLO LEGGERO	1	29
SCALINATA UFFICIO POSTALE	B	0,02	VEICOLO LEGGERO	1	157
SCALINATA VIA DEL PIANETTO	B	0,018	VEICOLO LEGGERO	1	117
SCALINATA VIA DELL'ORATORIO	B	0,031	VEICOLO LEGGERO	1	157
SCALINATA VIA XX SETTEMBRE	B	0,03	VEICOLO LEGGERO	1	157
SCALINATA VIGILI URBANI	B	0,019	VEICOLO LEGGERO	1	157
STRADA MANDRIOLI	B	0,076	VEICOLO LEGGERO	1	36
TRAVERSA PIAZZA ROMA	B	0,024	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA AIA DEL DOTTORE (SCALINATA)	B	0,172	VEICOLO LEGGERO	1	29
VIA ANDREA DORIA	B	0,029	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA ARCIDOSSO	B	0,203	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA ARNALDO JACOVACCI	B	0,058	VEICOLO LEGGERO	1	69
VIA BARELLAI	B	0,088	VEICOLO LEGGERO	1	87
VIA BASCHIERI	B	0,214	VEICOLO LEGGERO	1	87
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	B	0,11	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA CAMPAGNATICO	B	0,397	VEICOLO LEGGERO	1	70
VIA CAPALBIO	B	0,188	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA CAPPELLINI	B	0,08	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA CARAVAGGIO	B	0,013	VEICOLO LEGGERO	1	172
VIA CARAVAGGIO	B	0,07	VEICOLO LEGGERO	1	311
VIA CARAVAGGIO	B	0,307	VEICOLO LEGGERO	1	139
VIA CARAVAGGIO	B	0,353	VEICOLO LEGGERO	1	243
VIA CARAVAGGIO	B	0,278	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA CARCHIDIO	B	0,117	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA CETINA	B	0,095	VEICOLO LEGGERO	1	69
VIA COLLODI	B	0,117	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA CUNIBERTI	B	0,217	VEICOLO LEGGERO	1	34
VIA DANDOLO	B	0,03	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEGLI ARANCI	B	0,029	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEGLI SPAGNOLI	B	0,066	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA DEI CANNONI	B	0,176	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA DEI CILIEGI	B	0,126	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEI LECCI	B	0,038	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA DEI MOLINI	B	0,196	VEICOLO LEGGERO	1	107
VIA DEI PESCATORI	B	0,096	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA DEI TONNI	B	0,076	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEL CONDOTTO	B	0,195	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEL FORTE	B	0,076	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEL GIARDINO BORSELLI	B	0,391	VEICOLO LEGGERO	1	157

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
VIA DEL GRECALE	B	0,06	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA DEL LEVANTE	B	0,055	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA DEL LIBECCIO	B	0,084	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA DEL MANDORLO	B	0,165	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEL MOLO	B	0,143	VEICOLO LEGGERO	1	34
VIA DEL MOLO	B	0,426	VEICOLO LEGGERO	1	52
VIA DEL PERALE	B	0,073	VEICOLO LEGGERO	1	122
VIA DEL PIANETTO	B	0,088	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DEL PODERE VELLETRI	B	0,202	VEICOLO LEGGERO	1	88
VIA DEL QUARTIERE	B	0,053	VEICOLO LEGGERO	1	226
VIA DEL SORBO	B	0,251	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLA CAVA-PARCHEGGIO	B	0,167	VEICOLO LEGGERO	1	88
VIA DELLA CHIESA	B	0,027	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA DELLA CHIESA	B	0,146	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLA CHIESA	B	0,233	VEICOLO LEGGERO	1	279
VIA DELLA COSTA	B	0,167	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLA GROTTA	B	0,071	VEICOLO LEGGERO	1	243
VIA DELLA MARINA	B	0,221	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLA VITTORIA	B	0,388	VEICOLO LEGGERO	1	88
VIA DELL'APPETITO BASSO	B	0,081	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELL'ASILO	B	0,07	VEICOLO LEGGERO	1	173
VIA DELLE FONTI	B	0,471	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLE FORNACI	B	0,083	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLE GINESTRE	B	0,012	VEICOLO LEGGERO	1	241
VIA DELLE RETI	B	0,081	VEICOLO LEGGERO	1	71
VIA DELLE ROSE	B	0,083	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DELLE VIGNE	B	0,225	VEICOLO LEGGERO	1	279
VIA DELL'OSPIZIO	B	0,08	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA DELL'OSTRO	B	0,048	VEICOLO LEGGERO	1	30
VIA DELL'ULIVETO	B	0,191	VEICOLO LEGGERO	1	104
VIA DON G. PARADISI	B	0,066	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA DON IGINIO BRUNI	B	0,273	VEICOLO LEGGERO	1	173
VIA FILIPPO II	B	0,075	VEICOLO LEGGERO	1	104
VIA FOSSO DELL'AIACCIA	B	0,076	VEICOLO LEGGERO	1	243
VIA FOSSO DELLE BUCHE	B	0,034	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA G. B. EMANUELLI	B	0,123	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA GALLI	B	0,115	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA GIOVANNI SORDINI	B	0,038	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	B	0,037	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA GIUSEPPE GARIBALDI SCALETTE	B	0,213	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA GIUSEPPE VIVARELLI	B	0,29	VEICOLO LEGGERO	1	87
VIA GUGLIELMO MARCONI	B	0,109	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA ITALIA	B	0,078	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA LOMBARDO RADICE	B	0,105	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA MAESTRALE	B	0,244	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA MONTE SUELLO	B	0,112	VEICOLO LEGGERO	1	173
VIA NUOVA	B	0,16	VEICOLO LEGGERO	1	30
VIA OLIVETO	B	0,083	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA ORATORIO	B	0,039	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA PARROCCHIALE	B	0,271	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA PONENTE	B	0,096	VEICOLO LEGGERO	1	139
VIA PRINCIPE AMEDEO	B	0,076	VEICOLO LEGGERO	1	173
VIA PRINCIPE UMBERTO	B	0,026	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA RACCHIA	B	0,244	VEICOLO LEGGERO	1	87
VIA ROMA	B	0,077	VEICOLO LEGGERO	1	71
VIA SALITA SABATINI	B	0,107	VEICOLO LEGGERO	1	104
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	B	0,089	VEICOLO LEGGERO	1	313
VIA SAN MAMILIANO	B				



TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
VIA SAN PAOLO	B	0,073	VEICOLO LEGGERO	1	228
VIA SAN PAOLO	B	0,189	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA SAN ROCCO	B	0,2	VEICOLO LEGGERO	1	124
VIA SAN SEBASTIANO	B	0,114	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA SAN STEFANO	B	0,129	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA SANT'ANTONIO	B	0,077	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA SANT'ERASMO	B	0,064	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA SCOSCESA	B	0,156	VEICOLO LEGGERO	1	69
VIA SPACCABELLEZZE	B	0,16	VEICOLO LEGGERO	1	69
VIA STELLA	B	0,065	VEICOLO LEGGERO	1	157
VIA STROZZI	B	0,139	VEICOLO LEGGERO	1	261
VIA TOSELLI	B	0,05	VEICOLO LEGGERO	1	191
VIA TRAMONTANA	B	0,085	VEICOLO LEGGERO	1	36
VIA VITTORIO EMANUELE	B	0,045	VEICOLO LEGGERO	1	86
VIA XX SETTEMBRE	B	0,248	VEICOLO LEGGERO	1	192
CORSO UMBERTO I	B	0,466	VEICOLO LEGGERO	2	70
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	B	0,988	VEICOLO LEGGERO	2	70
PASSEGGIATA VIA DEL MOLO	B	0,255	VEICOLO LEGGERO	2	70
PIAZZA CAVALEGGNI	B	0,522	VEICOLO LEGGERO	2	70
PIAZZA VITTORIO EMANUELE	B	0,052	VEICOLO LEGGERO	2	70
PIAZZALE DEI RIONI	B	1,796	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA BARELLAI	B	0,088	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA BASCHIERI	B	0,214	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA DEL MOLO	B	0,569	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA DEL QUARTIERE	B	0,053	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA GUGLIELMO MARCONI	B	0,29	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA ROMA	B	0,244	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA SPACCABELLEZZE	B	0,16	VEICOLO LEGGERO	2	70
VIA XX SETTEMBRE	B	0,248	VEICOLO LEGGERO	2	70

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di **Spazzamento Misto**:

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
BANCHINA TOSCANA	B	0,256	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
BRETELLA CANTONIERA	B	1,177	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	53
CORSO UMBERTO I	B	0,466	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
DISCESA DEL VALLE	B	0,77	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	173
DISCESA DEL VALLE-ROTATORIA	B	0,054	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	173
LUNGOMARE ANDREA DORIA	B	0,524	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	34
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	B	0,988	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
LUNGOMARE MARINAI D'ITALIA	B	0,301	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (1)	B	1,747	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	51
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (2)	B	0,321	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	51
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (3)	B	0,351	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	51
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (4)	B	0,537	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	51
PARCHEGGIO TERRAROSSA	B	0,248	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	29
PASSEGGIATA LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	B	0,455	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
PASSEGGIATA VIA DEL MOLO	B	0,255	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
PIAZZA ALBEGNA	B	0,43	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
PIAZZA AMERIGO VESPUCCI	B	2,639	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
PIAZZA AMERIGO VESPUCCI-MERCATO	B	0,025	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
PIAZZA DEL GOVERNATORE	B	0,042	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	35
PIAZZA DEL VALLE	B	0,477	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	173
PIAZZA DELL'AMMIRAGLIO	B	0,042	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
PIAZZA GIOVANNI XXIII	B	0,197	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
PIAZZA INDIPENDENZA	B	0,267	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
PIAZZA RICASOLI	B	0,257	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
PIAZZA ROMA	B	0,956	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
PIAZZA SANTA BARBARA	B	0,24	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
PIAZZA STROZZI	B	0,194	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
PIAZZA VITTORIO EMANUELE	B	0,052	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
PIAZZALE CANDI	B	0,552	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
PIAZZALE DEI RIONI	B	1,796	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
PIAZZALE ROSA DEI VENTI	B	0,835	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
STRADA MANDRIOLI	B	0,076	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
STRADA SANT'ANDREA	B	0,098	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
STRADA VICINALE DEL GROTTINO	B	0,711	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
TRAVERSA PIAZZA ROMA	B	0,024	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
TRAVERSA VIA AMERIGO VESPUCCI	B	0,107	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	B	0,148	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	12
VIA AMERIGO VESPUCCI	B	0,106	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA APPETITO ALTO	B	0,916	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA ARCIDOSSO	B	0,203	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA ARGENTIERA	B	0,366	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA BARELLAI	B	0,088	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA BASCHIERI	B	0,214	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA BRESCHI	B	0,186	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA CAMPAGNATICO	B	0,397	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA CAPALBIO	B	0,188	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA CARAVAGGIO	B	0,017	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	36
VIA CARAVAGGIO	B	1,008	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA CRISTOFORO COLOMBO	B	0,706	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA CUNIBERTI	B	0,217	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA DEGLI ATLETI	B	0,31	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEGLI AVIATORI	B	0,237	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	51
VIA DEI FARI	B	0,166	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEI LECCI	B	0,038	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEI MOLINI	B	0,196	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEI TRE FORTI	B	0,133	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA DEL CAMPONE	B	0,277	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA DEL CAMPONE	B	0,445	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEL CAMPONE	B	0,227	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	104
VIA DEL GRECALE	B	0,06	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEL LEVANTE	B	0,055	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEL LIBECCIO	B	0,084	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DEL MOLO	B	0,569	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA DEL SOLE	B	1,123	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DELLA CAVA	B	0,264	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DELLA CHIESA	B	0,027	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	36
VIA DELLA COSTA	B	0,233	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
VIA DELLA CROCE	B	0,076	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA DELLA MARINA	B	0,071	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA DELLA SUGHERA	B	0,09	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA DELL'APPETITO BASSO	B	0,388	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	17
VIA DELLE BUCHE	B	0,711	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA DELL'OSTRO	B	0,08	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA DON G. PARADISI	B	0,191	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA FERDINANDO MAGELLANO	B	0,13	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA FOSCO DELL'AIACCIA	B	0,715	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA FOSCO DELLE BUCHE	B	0,076	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA GIOSUÈ CARDUCCI	B	0,316	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO	B	0,083	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA GIOVANNI SORDINI	B	0,115	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	34
VIA GIUSEPPE MAZZINI	B	0,357	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	172

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
VIA GUELFO CIVININI	B	0,23	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA GUGLIELMO MARCONI	B	0,29	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA ITALIA	B	0,109	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA LIVIDONIA	B	0,583	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA MAESTRALE	B	0,105	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	B	0,454	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA PANORAMICA	B	1,795	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA PANORAMICA DI PORTO ERCOLE	B	0,296	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	86
VIA PONENTE	B	0,271	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA PRINCIPE AMEDEO	B	0,096	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA PRIVATA DEI TRE RAGAZZI	B	0,147	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA ROMA	B	0,244	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	B	0,107	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	122
VIA SAN PAOLO	B	0,073	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	34
VIA SAN PAOLO	B	0,189	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	104
VIA SAN ROCCO	B	0,2	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	34
VIA SAN SEBASTIANO	B	0,114	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA SANT'ANDREA	B	0,253	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA SANTISSIMA TRINITÀ	B	0,319	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA SEBASTIANO CABOTO	B	0,101	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	69
VIA SEBASTIANO LAMBARDI	B	0,466	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA SPACCABELLEZZE	B	0,16	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	174
VIA STROZZI	B	0,139	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	70
VIA TERRAROSSA	B	0,617	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	29
VIA TRAMONTANA	B	0,085	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	52
VIA XX SETTEMBRE	B	0,248	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	34

E' inoltre attivo il servizio dedicato ai "mercatini" ed al mercato settimanale:

TOPONIMO	STANDARD QUALITÀ	RETE SERVITA (km)	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO
PIAZZA DELLA CHIESA	B	0,071	V.L.	1	313
VIA SCARABELLI	B	0,177	V.L.	1	313
PIAZZA AMERIGO VESPUCCI	B	2,639	V.L.	2	52
PIAZZA AMERIGO VESPUCCI-MERCATO	B	0,025	V.L.	2	261
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (1)	B	1,747	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (2)	B	0,321	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (3)	B	0,351	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
PARCHEGGIO SANT'ANDREA (4)	B	0,537	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18
VIA GIUSEPPE MAZZINI	B	0,357	SPAZZ. MEDIA + V.L.	2	18

1.1.8 Gestione delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (SSR)

Nel Comune di Monte Argentario è presente un Centro di Raccolta in Località Campone.

Nelle tabelle seguenti sono descritti la guardiania ed i prelievi previsti:

Guardiania presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta

COMUNE	SSR	LOCALIZZAZIONE	ORE APERTURA SETTIMANALI	GIORNI APERTURA SETTIMANALI	ORE ANNUE
MONTE ARGENTARIO	SSR LOC. CAMPONE	LOC. CAMPONE	24	6	1252

Orario di Apertura:

SSR CAMPONE	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
MATTINA	8:00 - 12:00	8:00 - 12:00	8:00 - 12:00	8:00 - 12:00	8:00 - 12:00	8:00 - 12:00
POMERIGGIO	x	x	x	x	x	x

Prelievi presso le Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta

SSR	FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	INTERVENTI ANNO
SSR LOC. CAMPONE	INGOMBRANTI	SCARRABILE GRANDE	1	240
SSR LOC. CAMPONE	LEGNO	SCARRABILE GRANDE	1	71
SSR LOC. CAMPONE	RAEE_ALTRI GRANDI BIANCHI	SCARRABILE GRANDE	1	20
SSR LOC. CAMPONE	RAEE_FREDDO E CLIMA	SCARRABILE GRANDE	1	24
SSR LOC. CAMPONE	RAEE_SORGENTI LUMINOSE	CONTENITORE DEDICATO	1	4
SSR LOC. CAMPONE	RAEE_TV E MONITOR	CONTENITORE DEDICATO	1	28
SSR LOC. CAMPONE	RAEE_VARIE ELETTRONICA	SCARRABILE GRANDE	1	18
SSR LOC. CAMPONE	RUP_BATTERIE	CONTENITORE DEDICATO	1	4
SSR LOC. CAMPONE	RUP_FARMACI	CONTENITORE DEDICATO	1	4
SSR LOC. CAMPONE	RUP_PILE	CONTENITORE DEDICATO	1	4
SSR LOC. CAMPONE	RUP_TONER	CONTENITORE DEDICATO	1	4
SSR LOC. CAMPONE	SFALCI E POTATURE	SCARRABILE GRANDE	1	46

1.1.9 Servizio ad Ore

Il servizio di nuova attivazione è stato richiesto dal Comune di Monte Argentario e prevede un presidio di raccolta sul territorio comunale:

TIPO SERVIZIO	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO	ORE TURNO
RACCOLTA	VASCA PICCOLO	1	36	4,33

1.2 SERVIZI ACCESSORI (ACC)

Di seguito i servizi accessori attivi nel territorio del Comune di Monte Argentario:

1.2.1 Raccolta Tessili Sanitari

Il servizio di raccolta Tessili Sanitari è un servizio strettamente collegato al servizio domiciliare, infatti ha lo scopo di andare ad intercettare questo tipo di rifiuti alle Utenze Domestiche con esigenze specifiche, di seguito le caratteristiche del servizio:

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
TESSILI SANITARI	SACCHETTO	160	104

1.2.2 Raccolta Abiti Usati

Il servizio è attivo ed ha le caratteristiche sotto riportate:

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
ABITI	CONTENITORE DEDICATO	9	36

1.2.3 Servizio Sanificazione Contenitori

Le caratteristiche descritte sono state quantificate sulle base del servizio effettivamente svolto nell'anno precedente:

FRAZIONE	CLASSE CONTENITORE	N. CONTENITORI	MEDIA TURNI ANNO
FORSU	BIDONE GRANDE	121	24

1.2.4 Svuotamento Cestini

Il servizio è stato intensificato come richiesto dall'Amministrazione Comunale, di seguito le caratteristiche:

TOPONIMO	N. CESTINI	INTERVENTI ANNO
LUNGOMARE ANDREA DORIA	1	62
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	35	816
LUNGOMARE MARINAI D'ITALIA	1	62
PASSEGGIATA LUNGOMARE DEI NAVIGATORI	9	558
PASSEGGIATA LUNGOMARE DORIA	12	744
PASSEGGIATA VIA DEL MOLO	7	434
PIAZZA DEL VALLE	3	186
PIAZZA ROMA	3	186
PIAZZA STROZZI	3	186
PIAZZA VITTORIO EMANUELE	2	124
PIAZZALE CANDI	18	1116
PIAZZALE DEI RIONI	8	496
VIA CARAVAGGIO	3	186
VIA FOSSO DELLE BUCHE	1	62
VIA ITALIA	2	124
VIA STROZZI	5	310

1.2.5 Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_SPAZZ)

Il servizio è effettuato all'interno del Servizio di Spazzamento e presenta le seguenti caratteristiche:

COD_SERV	STANDARD QUALITÀ	RETE SPAZZATA (km)	INTERVENTI ANNO
ACC04	B	6	7
ACC15	B	10	4

1.2.6 Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_RACC)

Di seguito siamo a riportare le caratteristiche del servizio previsto:

COD_SERV	CLASSE CONTENITORE	INTERVENTI ANNO
ACC_AR05g	SACCHETTO	540
ACC_AR03a	BIDONE PICCOLO	48

1.2.7 Rimozione Rifiuti Abbandonati

Di seguito siamo a riportare le caratteristiche del servizio previsto:

TIPO SERVIZIO	CLASSE CONTENITORE	INTERVENTI ANNO
RIFIUTI ABBANDONATI	SFUSO	3840

1.2.8 Rimozione delle Microdiscariche

Di seguito siamo a riportare le caratteristiche del servizio previsto:

TIPO SERVIZIO	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO	ORE TURNO
RIMOZIONE MICRODISCARICHE	RIBA GRANDE	1	2	3
RIMOZIONE MICRODISCARICHE	RIBA PICCOLO	2	2	3
RIMOZIONE MICRODISCARICHE	VASCA MEDIO	3	3	3

1.2.9 Pronto Intervento


Di seguito siamo a riportare le caratteristiche del servizio previsto:

TIPO SERVIZIO	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO	ORE TURNO
PRONTO INTERVENTO - RACCOLTA	FURGONE	1	4	4

1.2.10 Servizio di Posizionamento Contenitori

Di seguito siamo a riportare le caratteristiche del servizio previsto:

TIPO SERVIZIO	TIPO MEZZO	N. ADDETTI	TURNI ANNO	ORE TURNO
POSIZIONAMENTO CONTENITORI	FURGONE	1	12	1



1.3 SCHEDA RIEPILOGATIVA

Area Comune		GR - SUD								
		MONTE ARGENTARIO								
		Contenitori Installati - Raccolta Stradale								
Classe Contenitore	Totale	RUI	Carta	FORSU	Plastica	Lattine	Vetro	Plastica e Lattine	Vetro e Lattine	Vetro, Plastica e Lattine
Bidone Piccolo	10	10								
Bidone Grande	234	107	1	121			4	1		
Cassonetto Piccolo	0									
Cassonetto Medio	265	187	40							38
Cassonetto Grande	150	83	32							35
Campana	0									
		Organizzazione dei Servizi								
		Raccolta Stradale								
		RUI	Carta	FORSU	Plastica	Lattine	Vetro	Plastica e Lattine	Vetro e Lattine	Vetro, Plastica e Lattine
Frequenza settimanale media		4,8	2,4	1,9	-	-	4	4	-	2,3
		Raccolta Domiciliare								
Area dove è attivo il servizio	n° utenze	RUI	Carta	FORSU	Plastica	Lattine	Vetro	Plastica e Lattine	Vetro e Lattine	Vetro, Plastica e Lattine
	2844									
Frequenza settimanale media		1	1	3	-	-	0,5	1	-	-
		Raccolta Dedicata alle UtENZE Non Domestiche								
Area dove è attivo il servizio		RUI	Carta	FORSU	Ingombranti	Lattine	Vetro	Plastica e Lattine	Vetro e Lattine	Vetro, Plastica e Lattine
Numero di utenze		168	282	166			164	221		
		Raccolta su Chiamata								
		Ingombranti	Sfalci e Potature	Farmaci	Pile	Oli Vegetali	Toner	RAEE	CARTA	Spagge
Interventi annui		2341	260	96	120	30				
		Altre Raccolte								
		Descrizione servizio			Carta - Fiere e Mercati	RUI - Fiere e Mercati	FORSU - Fiere e Mercati	Plastica - Fiere e Mercati	VPL - Fiere e Mercati	Cimiteriali
Interventi annui		Rifiuti Cimiteriali								15
		Rifiuti Cimiteriali - Zinco								1
		Fiere e Mercati			2964	7863	468			
		Lavaggio Contenitori e Sanificazione								
		RUI	Carta	FORSU	Plastica	Lattine	Vetro	Plastica e Lattine	Vetro e Lattine	Vetro, Plastica e Lattine
Frequenza annua	LAV	2		2						
Frequenza annua	SAN			24						
		Spazzamento e Lavaggio Strade								
		Man	Mec	Mix	LS	Note				
Rete Servita [km]	66,282	35,79		42,07						
Rete Servita [%]	100%	54%	0%	63%	0%					

Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta				Servizi Accessori		
MONTE ARGENTARIO	CAMPONE	SSR2	SSR3	Servizi Accessori	Servizi Attivi	Note
Ore apertura sett (Gen-Giu)	24					
Frazione	Prelievi attivi					
Abiti Usati				Posizionamento contenitori	X	
Batterie	X			Pronto intervento	X	
Carta				Pulizia Fiere e Mercati straordinari (SPAZZ)	X	
Farmaci	X			Pulizia Fiere e Mercati straordinari (RACC)	X	
FORSU				Raccolta abiti usati	X	
Inerti				Raccolta inerti domestici		
Ingombranti	X			Raccolta itinerante Rifiuti Urbani Pericolosi		
Lattine				Raccolta tessili sanitari	X	
Legno	X			Rimozione deiezioni animali		
Metalli				Rimozione rifiuti abbandonati	X	
MML				Rimozione foglie		
Olii minerali				Rimozione microdiscariche abusive	X	
Olii vegetali				Sanificazione contenitori	X	
Pile	X			Svuotamento cestini	X	
Plastica e lattine						
Pneumatici						
RAEE (R1, R2, R3, R4, R5)	X					
RUI						
RUP						
Sfalci e potature	X					
Spazzamento						
Toner	X					
Vernici						
Vetro						
Vetro e Lattine						
VPL						
Plastica e Lattine						

L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e ss.mm.ii;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.40 del 01/09//2014 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Considerato che risulta inoltre necessario specificare all'interno del Regolamento i termini di scadenza annuali per la richiesta di agevolazioni per la tassa rifiuti;

Considerato che le modifiche necessarie riguardano gli art. 3,4, 8,9,10,11, 24, 25, 26,27 del Regolamento TARI così come da allegato A dove le integrazioni sono evidenziate in colore giallo e le parti soppresse sono cassate;

Visto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B;

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerato che il D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) all'articolo 30, comma 5 prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini previsti per legge, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera C.C. 40 del 01.09.2014, riportate nell'allegato A, dove le integrazioni sono evidenziate in colore giallo e le parti soppresse sono cassate, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI
(TARI)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI
(TARI)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta unica comunale nella componente
della tassa sui rifiuti IUC – TARI**

Approvato con Delibera C.C. 40 del 01.09.2014

Modificato con Delibera C.C. 24 del 29.04.2016

Modificato con Delibera C.C. 34 del 29.09.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione dell'imposta
- Art. 2 Oggetto del Regolamento

Art. 3. Definizioni

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetto attivo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 24. Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche

Art. 25. Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche

Art. 26. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione
- Art. 32. Poteri del Comune

- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione dell'imposta

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Rifiuto urbano: sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
4. Rifiuto speciale:
 - a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
 - i) veicoli fuori uso.
5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.
 6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze famigliari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.
 7. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
 8. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
 9. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
 10. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 11. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
 12. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
 13. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 14. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti

l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati~~ e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
a) Falegnamerie (con verniciatura), riparazioni auto/moto, estetiste	20%
b) Lavanderie, pelletterie, tipografie, laboratori grafiche ed immagine	30%
c) Marmisti, restauro mobili	40%
d) Carpenterie metalliche, cantieristica navale e simili	60%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, ~~assimilati agli urbani~~, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

2. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti, condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 28 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal D.P.R. n. 158/990 con possibilità di integrazione sulla scorta di specifiche esigenze.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata [specificare, ad esempio: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza"].
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il **31 gennaio**.
- 4.

Art. 25. Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 26. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno

successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27. Agevolazioni speciali

1. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad

un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 6.000,00;

2. E' concessa una riduzione del 50% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;

3. E' concessa una riduzione del 30% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.001,00 ed € 15.000,00;

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Si applica il secondo comma dell'articolo 21.

6. Le dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro il 31 maggio dell'anno d'imposta, salvo i seguenti casi per i quali la scadenza è al 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta:

- attivazione nuova utenza durante l'anno di imposta;

- variazione durante l'anno di imposta del nucleo familiare e/o dell'importo dell'affitto;

- variazione durante l'anno di imposta delle condizioni di lavoro o di reddito ("Isee corrente");

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale e di variazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione

1. Il soggetto passivo deve dichiarare agli uffici competenti la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. la dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

b) destinazione d'uso, ubicazione, superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;

c) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa;

3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare;

In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o dal gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del debito così come disciplinato dall'art 12 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Monte Argentario.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune o il gestore del Servizio riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo **l'ammontare complessivo in più rate in base alla deliberazione annuale della Giunta Comunale, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al gestore del Servizio mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) ed il regolamento che disciplinava l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore del servizio competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta unica comunale nella componente
della tassa sui rifiuti IUC – TARI**

Approvato con Delibera C.C. 40 del 01.09.2014

Modificato con Delibera C.C. 24 del 29.04.2016

Modificato con Delibera C.C. 34 del 29.09.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione dell'imposta
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3. Definizioni

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetto attivo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24. Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche
- Art. 26. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento

- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione dell'imposta

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Rifiuto urbano: sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
4. Rifiuto speciale:
 - a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
 - i) veicoli fuori uso.
5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.
 6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze famigliari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.
 7. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
 8. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
 9. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
 10. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 11. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
 12. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
 13. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 14. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione

attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività

% di abbattimento

a) Falegnamerie (con verniciatura), riparazioni auto/moto, estetiste	20%
b) Lavanderie, pelletterie, tipografie, laboratori grafiche ed immagine	30%
c) Marmisti, restauro mobili	40%
d) Carpenterie metalliche, cantieristica navale e simili	60%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione,

deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti, condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 28 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal D.P.R. n. 158/990 con possibilità di integrazione sulla scorta di specifiche esigenze.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Riduzioni per avvio al riciclo delle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza".
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio.

Art. 25. Riduzioni per avvio al recupero delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 26. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27. Agevolazioni speciali

1. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 6.000,00;

2. E' concessa una riduzione del 50% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;

3. E' concessa una riduzione del 30% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.001,00 ed € 15.000,00;

4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. Si applica il secondo comma dell'articolo 21.

6. Le dichiarazioni ISEE finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro il 31 maggio dell'anno d'imposta, salvo i seguenti casi per i quali la scadenza è al 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta:

- attivazione nuova utenza durante l'anno di imposta;
- variazione durante l'anno di imposta del nucleo familiare e/o dell'importo dell'affitto;
- variazione durante l'anno di imposta delle condizioni di lavoro o di reddito ("Isee corrente");

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale e di variazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione

1. Il soggetto passivo deve dichiarare agli uffici competenti la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. la dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

b) destinazione d'uso, ubicazione, superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;

c) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa;

3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare;

In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o dal gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del debito così come disciplinato dall'art 12 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Monte Argentario.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune o il gestore del Servizio riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in più rate in base alla deliberazione annuale della Giunta Comunale, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al gestore del Servizio mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) ed il regolamento che disciplinava l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore del servizio competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Verbale n. 21 del 24/06/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Visti

- l'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale;
- i commi da 639 a 714 del succitato art.1 con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), modificata dal D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con legge 2/5/2014 n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27 lett. a) e b) della L. 28/12/2015 n. 208;
- l'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160;
- il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, anche l'imposta TARI;
- i commi 659 e 660 del già citato art. 1 secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni oltre anche apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che all'art. 30 c. 5;
- la delibera ARERA 443/2020 e s.m.i. determina sostanziali modifiche alle modalità di costruzione e alle procedure di predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti in conformità ai criteri del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Viste altresì

- le modifiche operate al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente – TUA) ad opera del D. Lgs. 116/2020, in particolare in termini di superamento del concetto di "rifiuto assimilato", stralcio della categoria 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) dall'elenco delle attività che producono rifiuti urbani, introduzione di una nuova disciplina nel caso di recupero in via autonoma dei rifiuti urbani prodotti;

C o n s i d e r a t o

- che, in ragione delle incertezze applicative determinate dalle novità normative, è stato rilasciato un documento interpretativo da parte del MITE, registro in uscita nr. 0037259 del 12.04.2021, avente natura non vincolante ed esso stesso fonte di ulteriori dubbi e questioni interpretative, al momento non risolte;

- che il con il D.L. 41/2021 il Legislatore dettaglia tempistiche e modalità della prevista possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, a partire dall'anno 2022;

V i s t o

- l'art.1 comma 48 della Legge 178/2020;

- i commi 816 e 847 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

- le nuove modalità di versamento/riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) individuate dal combinato disposto dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019, del D.M. 1/7/2020 e del D.M. 2/10/2020;

Preso atto della necessita pertanto la necessità di adeguare il vigente regolamento TARI, di cui alla deliberazione C.C. n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i. l'ultima delle quali intervenuta con delibera C.C. n. 34 del 29.09.2020, alle intervenute novità normative;

R i t e n u t o

- di modificare agli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11, 27;

- la necessità di introdurre alcuni articoli che nel nuovo regolamento sono così numerati 24 25 e 26;

- che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto

- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i. l'ultima delle quali intervenuta con delibera C.C. n. 34 del 29.09.2020 ;
- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 giusta delibera di Consiglio n. 9 del 29.05.2008 e smi l'ultima delle quali intervenuta con delibera di C.C. n. 33 del 29.09.2020;;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2021/2023 contestualmente al documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”.
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
-
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri, sotto i profili tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:


PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 24/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Gabriele Deventi

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name 'Gabriele Deventi' written in a cursive or shorthand style. The signature is enclosed within a large, irregular oval shape.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653.. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con la deliberazione odierna del Consiglio Comunale è stato preso atto del Piano economico

finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 approvato da ATO TOSCANA SUD il 17 giugno 2021 ;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 5.003.519,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Monte Argentario un incremento nella misura del 5,887% del Piano Finanziario TARI 2020;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 4.956.416 €;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del _29.09.2020 con la quale il Comune di Monte Argentario, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 3 anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;;

Visto il documento con le tariffe per il pagamento della Tassa Rifiuti dell'anno 2021, determinate sulla base di quanto sopra riportato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

Richiamato l'art 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le agevolazioni speciali per la riduzione della TARI;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 90.000 e che tale somma trova copertura in apposito capitolo di bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. Delibera 40 del 01.09.2014 e s.m.i.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.5.2008 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il dlgs n.118/2011

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art 239 del d.lgs 267/2000

Visto la Statuto Comunale

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI inserite nel Piano Tariffario allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i verranno applicate le riduzioni tariffarie previste con onere finanziario per la suddetta riduzione stimato in € 90.000 e che tale somma trova copertura in apposito capitolo di bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI - TARI ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI - TARI ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti
Comune di Monte Argentario

Verbale n. 23 del 24/06/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Visti

- l'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale;
- i commi da 639 a 714 del succitato art.1 con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), modificata dal D.l. 6/3/2014 n. 16, convertito con legge 2/5/2014 n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 27 lett. a) e b) della L. 28/12/2015 n. 208;
- la delibera ARERA 443/2020 e s.m.i. determina sostanziali modifiche alle modalità di costruzione e alle procedure di predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti in conformità ai criteri del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

Viste altresì

- le modifiche operate al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente – TUA) ad opera del D. Lgs. 116/2020, in particolare in termini di superamento del concetto di "rifiuto assimilato", stralcio della categoria 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) dall'elenco delle attività che producono rifiuti urbani, introduzione di una nuova disciplina nel caso di recupero in via autonoma dei rifiuti urbani prodotti;

Considerato

Che nell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale in data 30.06.2021 è stata inserita l'approvazione del Piano economico e finanziario così come predisposto ed approvato in data 17.06.2021 da ATO Toscana SUD

Visto

- l'art.1 comma 48 della Legge 178/2020;
- i commi 816 e 847 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- le nuove modalità di versamento/riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) individuate dal combinato disposto dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019, del D.M. 1/7/2020 e del D.M. 2/10/2020;

Preso atto

della necessita pertanto da parte dell'Amministrazione Comunale di Monte Argentario di stabilire delle tariffe che coprano l'intero costo del servizio e calcolate sulla base del Piano economico e finanziario (PEF) sopra richiamato;

Considerate

Le riduzioni tariffarie previste alcune delle quali inserite con scopi di fine sociale trovano copertura negli stanziamenti di spesa del bilancio finanziate con entrate proprie dell'Amministrazione

Visto

- il Regolamento per l'applicazione della TARI, comprese le modifiche poste all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 30.06.2021
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2021/2023 contestualmente al documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
-
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri, sotto i profili tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 24/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Gabriele Deventi

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name 'Gabriele Deventi'. The signature is written over the printed name and extends upwards and to the left.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO



PIANO TARIFFARIO ANNO 2021

1. Cenni su normativa Tari

La Tari è il tributo locale istituito dall'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tari è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art 1 del D.P.R. n.158 del 1999 riporta: "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

2. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico finanziario

L'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° Gennaio 2020.

L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 481/95 ma successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (*comma 654*)

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- Costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- Costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso;

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

L'importo totale di **€ 5.003.519,00** dovrà essere ripartito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto delle seguenti formule:

$$\mathbf{TF = CSL + CC + CK + COI_{TF}^{exp} + (1+y_a) RC_{TF,a}/r = \mathbf{€ 2.988.347,00}}$$

$$\mathbf{TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COI_{TV}^{exp} - b(AR_a) - b(1+w_a)AR}$$

$$\mathbf{CONAI = \mathbf{€ 2.015.172,00}}$$

Dai costi fissi è stato detratto l'importo pari a **€ 4.974,00** di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: *"La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**".*

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l'importo addebitato al singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento.

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa

La tariffa complessiva nell'anno 2021 è quantificata in un importo pari a **€ 5.003.519,00**

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

Totale Costi:	€ 5.003.519,00	
Costi Fissi:	€ 2.988.347,00	
Costi Fissi Utenze Domestiche:	€ 2.271.143,72	76,00%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:	€ 717.203,28	24,00%
Costi Variabili:	€ 2.015.172,00	
Costi Variabili Utenze Domestiche:	€ 1.531.530,72	76,00%
Costi Variabili Utenze non Domestiche:	€ 483.641,28	24,00%

Si lascia invariata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili come l'anno scorso:

UTENZE DOMESTICHE: CF e CV 76%

UTENZE NON DOMESTICHE: CF e CV 24%

5. LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto (S).

Più specificamente:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Centro

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE**RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-													
Componenti	Superficie Totale	Superficie non gravata da riduzioni	RID 10% COMPOST ER	RID 30% ISEE TRA € 10.001 E € 15.000	DIST. CASSONET TO TRA 1001 MT E 1500 MT	Rid 50% ISEE TRA € 6.001 E € 10.000	RID 60% DIST. CASS. OLTRE 1500MT	RID 64% CUMULO RID.			Ka	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	348.625,00	329.175,00	4.307,00	-	3.537,00	-	11.262,00	344,00	-	-	0,86	2.15212	€ 731.296,33
2	281.903,00	264.434,00	10.137,00	-	1.523,00	-	5.809,00	-	-	-	0,94	2.35232	€ 651.110,13
3	165.090,00	156.046,00	2.797,00	-	1.157,00	-	4.893,00	197,00	-	-	1,02	2.55252	€ 411.684,63
4	92.267,00	87.594,00	1.900,00	-	205,00	-	2.568,00	-	-	-	1,11	2.75272	€ 248.994,79
5	27.482,00	25.692,00	95,00	-	173,00	-	1.522,00	-	-	-	1,17	2.92789	€ 77.560,09
6 o più	51.638,00	44.210,00	2.719,00	-	1.813,00	-	2.665,00	231,00	-	-	1,23	3.07804	€ 150.497,76
	967.005	907.151	21.955	0	8.408	0	28.719	772	0	0	0	0	€ 2.271.143,72

Quif = 2,502469714

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Il calcolo della **quota variabile** TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero:

$$TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$$

Dove:

- Q_{uv} : quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente $K_b(n)$;
- $K_b(n)$: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.
- C_u : costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-												
Compo nenti	Totale Numero utenti	Numeri Utenti non gravati da riduzione	RID 10% COMPO STER	RID 30% ISEE TRA € 10.001 E € 15.000	DIST. CASSONETT O TRA 1001 MT E 1500 MT	Rid 50% ISEE TRA € 6.001 E 10.000	RID 60% DIST. CASS. OLTRE 1500MT	RID 64% CUMUL O RID.	Kb	Tar. Variabile	Gettito TARI	
1	4.576	4.324	43	0	33,00	-	174	2	-	69,69129	€ 310.322,75	
2	4.056	3.853	95	0	23,00	-	85	-	-	136,89360	€ 545.698,95	
3	1.960	1.859	32	0	13,00	-	54	2	-	172,31362	€ 330.483,74	
4	997	952	19	0	3,00	-	23	-	-	210,60553	€ 206.414,48	
5	242	228	1	0	1,00	-	12	-	-	277,61639	€ 65.045,52	
6 o più	238	208	9	0	8,00	-	11	2	-	325,48128	€ 73.565,28	
	12.069	11.424	199	0	81	0	359	6	0	0	€ 1.531.530,72	

Quiv= 488,20
cu= 0,1960856

Tariffe Tari 2021 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	2,15	69,69	(2,15 * mq) + 69,69
2	2,35	136,89	(2,35 * mq) + 136,89
3	2,55	172,31	(2,55 * mq) + 172,31
4	2,75	210,61	(2,75 * mq) + 210,61
5	2,93	277,62	(2,93 * mq) + 277,62
6 o più	3,08	325,48	(3,08 * mq) + 325,48

Tariffe Tari 2020 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	2,31	52,70	(2,31 * mq) + 52,7
2	2,53	108,90	(2,53 * mq) + 108,9
3	2,74	137,08	(2,74 * mq) + 137,08
4	2,96	167,54	(2,96 * mq) + 167,54
5	3,15	220,85	(3,15 * mq) + 220,85
6 o più	3,31	258,93	(3,31 * mq) + 258,93

Tabella di confronto per Utenze Domestiche (superficie di riferimento mq 100)					
tipo	TARI 2020	TARI 2021		Coefficienti K	
		Valori	%	Ka	Kb
1	€ 283,70	€ 284,69	0,35%	0,86	0,728
2	€ 361,90	€ 371,89	2,76%	0,94	1,43
3	€ 411,08	€ 427,31	3,95%	1,02	1,8
4	€ 463,54	€ 485,61	4,76%	1,1	2,2
5	€ 535,85	€ 570,62	6,49%	1,17	2,9
6 o più	€ 589,93	€ 633,48	7,38%	1,23	3,4

LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota fissa** TFnd, riferita alla "potenziale produzione di rifiuti", è commisurata in base alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

$$TFnd(ap,sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);
- **Kc(n): coefficiente potenziale di produzione**, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;
- Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-														
Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	RID 10% COMPOSTER	RID 20% PROMISCUITA' RIFIUTI:FALEGNA MERIE,ETC	RID 50% PROMISCUITA' RIFIUTI:CARPENTERIE METALLICHE, ETC	RID 60% DIST CASS OLTRE MT 1.500	Rid 80% cumulo riduzioni					Kc	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	3.819,00	3.819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	1,66795	€ 6.369,92
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	1,51280	€ 0,00
3	26.613,00	22.570,00	-	-	470,00	3.573,00	-	-	-	-	-	0,43	1,66795	€ 40.499,95
4	7.580,00	7.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	2,87043	€ 21.757,89
5	2.873,00	2.873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67	2,59891	€ 7.466,66
6	2.116,00	2.116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	2,17222	€ 4.596,42
7	28.646,00	23.180,00	-	-	5.466,00	-	-	-	-	-	-	1,46 25	5,67299	€ 150.104,94
8	3.344,00	3.344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	4,61597	€ 15.435,80
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94 8	3,67726	€ 0,00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24 24	4,81923	€ 0,00
11	10.380,00	10.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	3,76260	€ 39.055,75
12	2.029,00	2.029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94 6	3,66950	€ 7.445,42
13	4.758,00	4.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	3,56865	€ 16.979,63
14	1.636,00	1.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	3,72381	€ 6.092,15
15	4.306,00	4.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	2,79285	€ 12.026,03
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08 0,68	4,18928	€ 0,00
17	1.439,00	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2,66097	€ 3.829,14
18	2.858,00	2.026,00	-	739,00	-	93,00	-	-	-	-	-	0,74	2,87043	€ 7.619,28

19	6.092,00	2.381,00	-	2.497,00	-	1.214,00	-	-	-	-	0,60	9	2,36229	€ 11.490,65
20	62.326,00	7.020,00	-	-	55.306,00	-	-	-	-	-	0,45	68	1,77191	€ 51.637,74
21	4.568,00	2.977,00	-	178,00	1.413,00	-	-	-	-	-	0,46	6	1,80760	€ 6.660,27
22	8.830,00	8.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62	5	6,30332	€ 55.658,30
23	38,00	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	2	6,21410	€ 236,14
24	4.506,00	4.506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	9	5,89215	€ 26.550,02
25	4.797,00	4.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04	3	4,04576	€ 19.407,51
26	913,00	913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	5	5,77966	€ 5.276,83
27	1.120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11	5	8,20401	€ 9.188,49
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47	0	5,70208	€ 0,00
29	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48	0	13,4988	€ 877,42
30	1.966,00	1.966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87	08	3,37780	€ 6.640,76
T302	218,00	201,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	0,52	0	2,01706	€ 419,15
T701	1.571,00	1.504,00	-	-	67,00	-	-	-	-	-	1,45	0	5,62450	€ 8.609,98
T801	12.473,00	10.934,00	-	-	1.539,00	-	-	-	-	-	0,85	0	3,29712	€ 38.080,42
T401	3.820,00	-	-	-	-	3.820,00	-	-	-	-	0,81	0	3,14196	€ 2.400,46
T402	82.976,00	39.593,00	-	-	5.800,00	37.583,00	-	-	-	-	0,70	3	2,72691	€ 134.790,18
	298.676	178.901	0	3.414	5.936	69.022	41.403	0	0	0	0	0	0	€ 717.203,28

Qap 3,87896
f= 4879

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota variabile** TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula:

$$Tvnd(ap,Sap) = Cu \times Sap \times Kd(ap)$$

Dove:

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;
- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.*

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

**CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:**

TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-												
Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	RID 10% COMPOSTER	RID 20% PROMISCUITA' RIFIUTI:FALEGNARIE,ETC	RID 50% PROMISCUITA' RIFIUTI:CARPENTERIE METALLICHE, ETC	RID 60% DISTACASS OLTRE MT 1.500	Rid 80% cumulo riduzioni	Kd	Tar. Variabile	Gettito TARI		
1	3.819,00	3.819,00	-	-	-	-	-	3,98	1,11035	€ 4,240,41		
2	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,00433	€ 0,00		
3	26.613,00	22.570,00	-	-	470,00	3.573,00	-	4	1,11593	€ 27,096,00		
4	7.580,00	7.580,00	-	-	-	-	-	6,78	1,89149	€ 14,337,52		
5	2.873,00	2.873,00	-	-	-	-	-	4,4619	1,24479	€ 3,576,27		
6	2.116,00	2.116,00	-	-	-	-	-	5,12	1,42838	€ 3,022,46		
7	28.646,00	23.180,00	-	-	5.466,00	-	-	10,328	2,88121	€ 76,235,59		
8	3.344,00	3.344,00	-	-	-	-	-	8,3406	2,32687	€ 7,781,06		
9	-	-	-	-	-	-	-	8,21	2,29044	€ 0,00		
10	-	-	-	-	-	-	-	7,6312	2,12896	€ 0,00		
11	10.380,00	10.380,00	-	-	-	-	-	8,9	2,48293	€ 25,772,85		
12	2.029,00	2.029,00	-	-	-	-	-	7,3122	2,03997	€ 4,139,09		
13	4.758,00	4.758,00	-	-	-	-	-	8,45	2,35739	€ 11,216,47		
14	1.636,00	1.636,00	-	-	-	-	-	8,85	2,46898	€ 4,039,26		
15	4.306,00	4.306,00	-	-	-	-	-	6,66	1,85802	€ 8,000,61		
16	-	-	-	-	-	-	-	9,9	2,76191	€ 0,00		

Monte Argentario(GR)

Tariffe TARI 2021

17	1.439,00	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	1,75758	€ 2.529,16
18	2.858,00	2.026,00	-	739,00	93,00	-	-	-	-	-	6,8	1,89707	€ 5.035,59
19	6.092,00	2.381,00	-	2.497,00	1.214,00	-	-	-	-	-	5,614	1,56620	€ 7.618,31
20	62.326,00	7.020,00	-	-	55.306,00	-	-	-	-	-	8,0419	2,24354	€ 65.382,13
21	4.568,00	2.977,00	-	178,00	1.413,00	-	-	-	-	-	7,649	2,13393	€ 7.862,67
22	8.830,00	8.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,965	4,17495	€ 36.864,85
23	38,00	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,76	4,11776	€ 156,48
24	4.506,00	4.506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,981	3,90044	€ 17.575,37
25	4.797,00	4.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,604	2,67934	€ 12.852,78
26	913,00	913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	3,82204	€ 3.489,53
27	1.120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,45	5,42619	€ 6.077,33
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,51	3,76904	€ 0,00
29	65,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32	8,92740	€ 580,28
30	1.966,00	1.966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,83	4,69525	€ 9.230,87
T302	218,00	201,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	4,8	1,33911	€ 278,27
T701	1.571,00	1.504,00	-	-	67,00	-	-	-	-	-	9,95	2,77586	€ 4.249,29
T801	12.473,00	10.934,00	-	-	1.539,00	-	-	-	-	-	7,446	2,07729	€ 23.991,92
T401	3.820,00	-	-	-	-	3.820,00	-	-	-	-	7,45	2,07841	€ 1.587,91
T402	82.976,00	39.593,00	-	-	5.800,00	37.583,00	-	-	-	-	6,441	1,79692	€ 88.820,96
	298.676	178.901	0	3.414	5.936	69.022	41.403	0	0	0			€ 483.641,28

Quvnd= 1,42

Cu= 0,20

Tariffe utenza non domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,67	1,11	2,78
2	Cinematografi e teatri	1,51	1,00	2,52
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,67	1,12	2,78
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,87	1,89	4,76
5	Stabilimenti balneari	2,60	1,24	3,84
6	Esposizioni, autosaloni	2,17	1,43	3,60
7	Alberghi con ristorante	5,67	2,88	8,55
8	Alberghi senza ristorante	4,62	2,33	6,94
9	Case di cura e riposo	3,68	2,29	5,97
10	Ospedali	4,82	2,13	6,95
11	Uffici e agenzie	3,76	2,48	6,25
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3,67	2,04	5,71
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,57	2,36	5,93
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,72	2,47	6,19
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,79	1,86	4,65
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,19	2,76	6,95
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,66	1,76	4,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,87	1,90	4,77
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,36	1,57	3,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,77	2,24	4,02
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,81	2,13	3,94
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,30	4,17	10,48
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,21	4,12	10,33
24	Bar, caffè, pasticceria	5,89	3,90	9,79
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,05	2,68	6,73
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,78	3,82	9,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,20	5,43	13,63
28	Ipermercati di generi misti	5,70	3,77	9,47
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,50	8,93	22,43
30	Discoteche, night-club	3,38	4,70	8,07

T302	Azienda agricola		2,02	1,34	3,36
T701	Agriturismo		5,62	2,78	8,40
T801	Affittacamere, residences, etc		3,30	2,08	5,37
T401	Porto turistico		3,14	2,08	5,22
T402	Specchi acquei in concessione demaniale		2,73	1,80	4,52

Tabella di confronto per UtENZE Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)						
	tipo	TARI 2020	TARI 2021		Coefficienti K	
				%	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 235,48	€ 277,83	17,99%	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	€ 213,38	€ 251,71	17,96%	0,39	3,6
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 235,87	€ 278,39	18,02%	0,43	4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 403,87	€ 476,19	17,91%	0,74	6,78
5	Stabilimenti balneari	€ 327,60	€ 384,37	17,33%	0,67	4,4619
6	Esposizioni, autosaloni	€ 305,42	€ 360,06	17,89%	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	€ 728,14	€ 855,42	17,48%	1,4625	10,3276
8	Alberghi senza ristorante	€ 591,29	€ 694,28	17,42%	1,19	8,3406
9	Case di cura e riposo	€ 507,98	€ 596,77	17,48%	0,948	8,21
10	Ospedali	€ 587,83	€ 694,82	18,20%	1,2424	7,6312
11	Uffici, agenzie	€ 529,65	€ 624,55	17,92%	0,97	8,9
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 486,33	€ 570,95	17,40%	0,946	7,3122
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 502,52	€ 592,60	17,93%	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 525,01	€ 619,28	17,95%	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 394,21	€ 465,09	17,98%	0,72	6,66
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 589,53	€ 695,12	17,91%	1,08	9,9
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 374,69	€ 441,86	17,93%	0,686	6,3
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 404,27	€ 476,75	17,93%	0,74	6,8
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 333,05	€ 392,85	17,95%	0,609	5,614
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 341,32	€ 401,55	17,64%	0,4568	8,0419
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 333,55	€ 394,15	18,17%	0,466	7,649
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 888,39	€ 1.047,83	17,95%	1,625	14,965
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 875,95	€ 1.033,19	17,95%	1,602	14,76
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 830,28	€ 979,26	17,94%	1,519	13,981
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 570,18	€ 672,51	17,95%	1,043	9,604
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 814,15	€ 960,17	17,93%	1,49	13,7
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 1.155,73	€ 1.363,02	17,94%	2,115	19,45
28	Ipermercati di generi misti	€ 803,11	€ 947,11	17,93%	1,47	13,51
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 1.901,57	€ 2.242,62	17,94%	3,48	32
30	Discoteche, night-club	€ 682,08	€ 807,31	18,36%	0,8708	16,83

L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della pandemia da COVID-19, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Considerato che il riparto delle risorse per ogni singolo comune avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" dalla pubblicazione del decreto legge;

Considerato che i criteri di riparto sono comunque definiti dalla norma primaria: "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);

Vista l'elaborazione del *tavolo di confronto per il monitoraggio condiviso dell'andamento delle dinamiche locali in relazione all'emergenza* ai sensi del dl 34/2020 (art. 106), pubblicata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) Fondazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che ha stimato l'importo dell'assegnazione per ciascun Comune del fondo di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che, secondo la stima pubblicata da IFEL, per il Comune di Monte Argentario la previsione dell'importo assegnato ammonta a € 290.304,00;

considerato che, indicativamente, sul territorio comunale le attività, suddivise in categorie tariffarie TARI, maggiormente colpite dalle misure restrittive emanate dal Governo per il contenimento della pandemia sono le seguenti:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Cinematografi e teatri
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Mense, birrerie, amburgherie
- Bar, caffè, pasticceria
- Discoteche, night-club
- Agriturismi
- Affittacamere, Residences, ecc

Valutata quindi l'opportunità di utilizzare, in fase di elaborazione del ruolo TARI 2021, il contributo previsto dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 come riduzione della bolletta per le categorie di utenze non domestiche;

Dato atto che con la deliberazione odierna del Consiglio Comunale è stato preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 approvato da ATO TOSCANA SUD il 17 giugno 2021

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.5.2008 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il regolamento Comunale per la TARI approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e ss.mm.ii;

Considerato che il D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) all'articolo 30, comma 5 prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

Visto il dlgs n.118/2011

Visto la Statuto Comunale;

DELIBERA

Di utilizzare, in fase di elaborazione del ruolo TARI 2021, l'intero contributo previsto dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e stimato in € 290.304,00 come riduzione percentuale della bolletta TARI 2021 per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Cinematografi e teatri
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Mense, birrerie, amburgherie
- Bar, caffè, pasticceria
- Discoteche, night-club
- Agriturismi
- Affittacamere, Residences, ecc

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO
2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO
2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **25-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che

- con deliberazione n. 25 del 29/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati ed è stato approvato contestualmente anche il DUP relativo agli stessi esercizi finanziari contemplati nel bilancio di previsione;
- con deliberazione n. 27 del 02/04/2021 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2021 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico l'esercizio finanziario 2020" è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020;

Dato atto che il responsabile dell'Area Economico finanziaria ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti delle varie Aree;

Considerato che, sulla base delle richieste di variazione dell'area Economico Finanziaria Settore 2, si rende necessario variare il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023 nella parte riguardante il programma biennale dei beni e dei servizi ed in particolare il trasporto scolastico incrementando gli importi come esplicitato nella tabella sottostante:

Trasporto Scolastico successivi	anno 2021	anno 2022	anni
Previsione iniziale	€ 73.000,00	€ 220.000,00	€ 367.000,00
Incremento	€ 17.000,00	€ 50.000,00	€ 84.000,00
Risultanze finali	€ 90.000,00	€ 270.000,00	€ 451.000,00

Considerato, altresì, che si rende necessario variare il bilancio di previsione 2021/2023 in ciascuna delle annualità considerate nel bilancio stesso come da prospetto allegato;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto relativo alle variazioni richieste con applicazione dell'avanzo derivante dall'esercizio 2020 al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Dirigente Area Economico Finanziaria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti;

DELIBERA

1) Di applicare quota dell'avanzo di amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 187 "composizione del risultato di amministrazione" del D.Lgs. 267/2000;

2) Di variare il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023 nella parte riguardante il programma biennale dei beni e dei servizi ed in particolare il trasporto scolastico incrementando gli importi come esplicitato nella tabella sottostante e come riportato nel prospetto allegato al presente atto:

Trasporto Scolastico successivi	anno 2021	anno 2022	anni
Previsione iniziale	€ 73.000,00	€ 220.000,00	€ 367.000,00
Incremento	€ 17.000,00	€ 50.000,00	€ 84.000,00
Risultanze finali	€ 90.000,00	€ 270.000,00	€ 451.000,00

3) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata con particolare specifica dell'applicazione dell'avanzo , redatta sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dirigenti delle varie Aree;

ANNO 2021

ENTRATA

IMPORTO

Avanzo Amministrazione Vincolato per Spese correnti	€ 64.820,04
Avanzo Amministrazione non Vincolato per Spese Correnti	€ 25.000,00
Entrate Correnti titolo 1	€ 90.000,00
Trasferimenti	€ 26.072,49
Totale	€ 205.892,53

SPESA

Minori Spese correnti	€ 85.460,99
-----------------------	-------------

SPESA

Maggiori Spese correnti	€ 291.353,52
-------------------------	--------------

ANNO 2022

ENTRATA

IMPORTO

Entrate Correnti	€ 50.000,00
------------------	-------------

SPESA

Maggiori Spese correnti	€ 50.000,00
-------------------------	-------------

ANNO 2023

ENTRATA

Entrate Correnti

IMPORTO

€ 50.000,00

SPESA

Maggiori Spese correnti

€ 50.000,00

4) Di dare atto che viene conseguentemente variato il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/03/2021 come da prospetto allegato;

5) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli iniziali equilibri del bilancio 2021/2023;

Quindi successivamente,

al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL)
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL)
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Vincolato Spese Correnti	199.271,30	64.820,04	264.091,34
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione non vincolato Spese Correnti	1.081.200,00	25.000,00	1.106.200,00
1.101.0106	Imposta municipale propria	20.000,00	40.000,00	60.000,00
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	1.250.000,00	50.000,00	1.300.000,00
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	26.072,49	26.072,49
	TOTALE	2.550.471,30	205.892,53	2.756.363,83

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	25.826,24	12.000,00	37.826,24
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	507.066,97	96.181,03	603.248,00
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	220.000,00	54.000,00	274.000,00
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	40.000,00	26.072,49	66.072,49
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100.000,00	100.000,00
20.03.1	SPESE CORRENTI Altri Fondi	0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE	792.893,21	291.353,52	1.084.246,73

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	474.805,68	9.600,00	465.205,68
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	369.859,15	7.060,00	362.799,15
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	93.870,86	8.000,00	85.870,86
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	10.000,00	0,00
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	212.286,04	9.500,00	202.786,04
50.01.1	SPESE CORRENTI Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.892,50	14.247,50	7.645,00
50.02.4	RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	277.831,36	27.053,49	250.777,87
	TOTALE	1.460.545,59	85.460,99	1.375.084,60

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	205.892,53
Minori spese (Allegato A/4)	85.460,99
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	291.353,52
Maggiori spese (Allegato A/3)	291.353,52
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	291.353,52

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	6.250.000,00	50.000,00	6.300.000,00
	TOTALE	6.250.000,00	50.000,00	6.300.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	220.000,00	50.000,00	270.000,00
	TOTALE	220.000,00	50.000,00	270.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	50.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	50.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	50.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	50.000,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	6.250.000,00	50.000,00	6.300.000,00
	TOTALE	6.250.000,00	50.000,00	6.300.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	50.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	50.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	50.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	50.000,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	20.000,00	40.000,00	60.000,00
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	26.072,49	26.072,49
	TOTALE	1.320.000,00	116.072,49	1.436.072,49

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	24.500,00	12.000,00	36.500,00
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	505.968,79	96.181,03	602.149,82
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-59,20	1.000,00	940,80
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-0,01	780,44	780,43
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	246.928,95	54.000,00	300.928,95
04.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizi ausiliari all'istruzione	34.671,18	2.000,00	36.671,18
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	64.070,90	26.072,49	90.143,39
08.02.1	SPESE CORRENTI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12.500,00	500,00	13.000,00
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100.000,00	100.000,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	27.687,56	75.615,61	103.303,17
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	35.000,00	1.134,65	36.134,65
20.03.1	SPESE CORRENTI Altri Fondi	0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE	951.268,17	372.384,22	1.323.652,39

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	474.805,68	9.600,00	465.205,68
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	369.859,15	7.060,00	362.799,15
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	93.870,86	8.000,00	85.870,86
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.524,60	10.000,00	524,60
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	212.286,04	9.500,00	202.786,04
50.01.1	SPESE CORRENTI Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.892,50	14.247,50	7.645,00
50.02.4	RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	277.831,36	27.053,49	250.777,87
	TOTALE	1.461.070,19	85.460,99	1.375.609,20

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	116.072,49
Minori spese (Allegato A/4)	85.460,99
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	201.533,48
Maggiori spese (Allegato A/3)	372.384,22
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	372.384,22

Programmazione acquisti di beni e servizi

La politica dell'amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziavano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Principali acquisti programmati per il biennio 2021-22

Denominazione	2021	2022
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	253.731,74	253.731,74
Serv. di pulizia delle spiagge, cale e relativi accessi all'interno del territorio del comune	50.000,00	50.000,00
Affidamento servizi cimiteriali	40.000,00	40.000,00
Convenzione affidamento servizio integrato energia immobili comunali	400.000,00	400.000,00
trasporto scolastico	90.000,00	270.000,00
assistenza scuolabus	30.000,00	90.000,00
assistenza disabili	30.000,00	90.000,00
Asilo Nido	90.000,00	300.000,00
Refezione scolastica	60.000,00	162.000,00
Utenze	130.000,00	130.000,00
Servizio Ormeggi	60.000,00	60.000,00
Servizio Trasporto	196.225,00	186.780,00
Servizi informatici	0,00	177.000,00
Gestione Fortezze	80.000,00	80.000,00
Ufficio informazioni turistiche	60.000,00	60.000,00
Telecamere ztl	200.000,00	0,00
Assicurazioni	128.175,00	170.900,00
Totale	1.881.131,74	2.470.411,74

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 21 del 24/06/2021

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data odierna, avente per oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175, C. 2 TUEL".

Dato atto che, la proposta di variazione di bilancio, attiene, sulla base delle informazioni acquisite e in estrema sintesi, all'inserimento nel bilancio 2021/2023, di variazioni finalizzate finanziamento di debiti fuori bilancio con applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato per spese correnti. Viene, poi, applicato avanzo vincolato per spese del personale e, in particolare, per la ricostituzione del fondo che nell'anno 2020 non era stato impegnato e, quindi, le relative risorse erano confluite in avanzo vincolato. E' riportato un aumento delle entrate titolo 1 destinate a finanziare le agevolazioni ISEE TARI che, da regolamento, devono essere finanziate con entrate proprie. E' altresì previsto un trasferimento statale per i centri educativi. Sono, poi, presenti storni di fondi.

Visti i prospetti predisposti allegati alla predetta proposta di deliberazione di consiglio comunale di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023, recanti il dettaglio delle variazioni proposte.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi. A tal proposito si evidenzia che, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso e per gli effetti della emergenza Covid-19, potrà essere necessario procedere ad interventi di riequilibrio di bilancio nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata si dà atto che:

a) permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2021/2023 di cui al comma 6 dell'art.162 del Tuel;

b) l'andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio gestionale del bilancio;

c) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

d) la variazione riguarda, quasi essenzialmente, l'esercizio 2021; in minima parte gli anni 2022 e 2023;

e) il saldo algebrico delle variazioni proposte è pari a zero;

Visti i pareri, sotto i profili tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 in materia di variazioni di bilancio;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/03/2021, esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29.04.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato la proposta il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020;
- il regolamento comunale di contabilità.

Visti, infine:

- l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
- l'art. 42, comma 4, del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:


PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 24/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Gabriele Deventi



L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 08.06.2021 con nota prot. 16362/2021 è stata notificata a questa Amministrazione la sentenza n. 226/2021 (Allegato D) emessa e pubblicata in data 10.02.2021 dal TAR Toscana con cui la Antonella Società Immobiliare srl difesa dall' Avv. Maria Cristina Pieretti, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite della fase di merito pari ad € 6.436,48 nel ricorso iscritto al N. 529/2020 confermando l'ulteriore condanna di € 1454,12 nella fase cautelare di cui all'ordinanza n. 417/2020 per un totale di complessivi € 7.890,60 poste a carico dell' Amministrazione soccombente.

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 è stato riconosciuto il debito derivante dall'ordinanza n. 417/2020 di € 1.454,12 occorre riconoscere il debito fuori bilancio limitatamente alla fase di merito di cui alla sentenza n. 226/2021 quantificato a saldo di ogni spettanza, dall'Avvocato di controparte in complessivi € 6.436,48 così analiticamente specificati:

onorari fase di merito del giudizio liquidati	€	4.000,00
spese generali 15%	€	600,00
CAP 4%	€	184,00
IVA 22%	€	1.052,48
CONTRIBUTO UNIFICATO	€	600,00
TOTALE	€	6.436,48

Considerato che al fine di poter esprimere con maggiore compiutezza i pareri di competenza dei dirigenti e del Revisore Unico si è stabilito con disposizione del Segretario Generale, prot. 5160 del 22/02/2021, che è necessario inserire nelle proposte di delibera di consiglio una relazione del Dirigente competente per materia dell'originario contenzioso, in cui si evidenzia lo svolgimento dei fatti che hanno generato la lite e le motivazioni che sono portate a sostegno delle ragioni d'ufficio e/o del Comune di Monte Argentario ed ogni ulteriore considerazione ritenuta utile per chiarire lo svolgimento dei fatti.

Dato atto che con nota prot. n. 17600 del 17.06.2021 l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell' Area Tecnica cui non è seguito alcun riscontro tuttavia, in considerazione della necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in argomento per non intercorrere in ulteriori aggravii per l'Ente, non è possibile rinviare ulteriormente l'approvazione del presente atto ed al fine di rendere più comprensibile l'origine del debito si allega gli atti di causa:

- a) Sentenza Tar n. 226/2021
- b) Ordinanza Tar n. 901/2020 e relazione di ottemperanza
- c) Ordinanza Tar n. 417/2020
- d) Ricorso RG 529/2020

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all' avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in

riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010; 10997/2007; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003)

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata (all A) limitatamente alla fase di merito ammontante a complessivi € 6.436,48 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 226/2021 emessa dal TAR Toscana (All D) ammontante a complessivi € 6.436,48 e tenuto conto che la società ricorrente ha comunicato che stante il proprio regime fiscale adottato non recupera l' Imposta di Valore Aggiunto.
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 6.436,48 grava sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenze esecutive" bilancio 2021 – 2023 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 226/2021.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 226/2021.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 19 del 23/06/2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 226/2021".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 226/2021".

Dato atto che la predetta deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito di richiesta di somme liquidate con sentenza n. 226/2021 emessa dal TAR Toscana, pubblicata il 10.02.2021, ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7500/2021 con la quale con cui la Antonella Società Immobiliare SRL, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite della fase di merito pari ad € 6.436,48 nel ricorso iscritto al N. 529/2020 confermando l'ulteriore condanna di € 1454,12 nella fase cautelare di cui all'ordinanza n. 417/2020 per un totale di complessivi € 7.890,60 poste a carico dell' Amministrazione soccombente.

Dato, altresì, atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 è stato riconosciuto il debito derivante dall'ordinanza n. 417/2020 di € 1.454,12, con la proposta di deliberazione in oggetto viene provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio limitatamente alla fase di merito di cui alla sentenza n. 226/2021 quantificato a saldo di ogni spettanza, dall'Avvocato di controparte in complessivi € 6.436,48.

Vista la nota prot. n. 17600 del 17.06.2021 con cui l'Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere formale relazione al Dirigente dell'Area Tecnica in relazione alle cause che hanno generato la lite.

Considerato che a detta richiesta non è seguito alcun riscontro, l'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in sopra richiamata, al fine di non intercorrere in ulteriori aggravii per l'Ente, ha ritenuto di procedere alla approvazione dell'atto in oggetto.

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma complessiva di € 6.436,48, trova copertura al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2021/2023 (cod.bil. 01.03.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;


- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 16.09.2020 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto la sentenza n. 683/2020 (Allegato C) emessa dal TAR Toscana gli attori difesi dagli Avv.ti Riccardo Gai e Enrico Gai, hanno ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 1380/2019 liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Considerato che detta sentenza è stata notificata dalla controparte senza alcuna indicazione dell'ammontare delle pretese da parte dei ricorrenti l'ufficio contenzioso ha provveduto in autonomia ad istruire la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 con cui è stato riconosciuto il debito nel modo appresso specificato:

onorari di giudizio liquidati	€	3.000,00
spese generali 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00
IVA 22%	€	789,36
TOTALE	€	4.377,36

Considerato però che successivamente in data 01.06.2021 con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 15720/2021 l'Avvocato Enrico Gai ha formulato la propria richiesta del pagamento delle somme derivanti da sentenza 683/2020 includendo anche il rimborso del contributo unificato ammontante ad € 650,00.

Tenuto conto della legittimità della pretesa occorre riconoscere il debito fuori bilancio limitatamente a detto importo relativo al contributo unificato non riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 che si intende qui integralmente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che al fine di poter esprimere con maggiore compiutezza i pareri di competenza del Revisore Unico ad ogni buon fine per rendere più comprensibile l'origine del debito si allegano gli atti di causa:

- a) Ricorso
- b) Ordinanza Tar
- c) Sentenza

Dato atto che in seno alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 per mero errore materiale è stata indicata quale data di notifica della sentenza il giorno 03.03.2020 anziché il giorno 16.09.2020 e che pertanto occorre correggere tale data.

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all'avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di

chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010 ; 10997/2007 ; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003)

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata limitatamente a quanto dovuto a titolo di rimborso del contributo unificato ammontante a € 650,00 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 683/2020 emessa dal TAR Toscana (All C) limitatamente a quanto dovuto a titolo di rimborso del contributo unificato ammontante a € 650,00

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 650 graverà sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenze esecutive" bilancio 2021 – 2023 – piano dei conti 0103.1.110;

6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7) di dare atto che per quanto espresso in narrativa, in seno alla delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 per mero errore materiale è stata indicata quale data di notifica della sentenza in argomento il giorno 03.03.2020 anziché il giorno 16.09.2020 e che pertanto detta data erroneamente indicata è da intendersi sostituita con quella corretta.

8) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

9) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 683/2020 – INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 31/2020
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 683/2020 – INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 31/2020
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-06-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 20 del 23/06/2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 683/2020 – INTEGRAZIONE DELIBERA e.e.N.31/2020".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: " " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS.267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TAR TOSCANA N. 683/2020 – INTEGRAZIONE DELIBERA e.e.N.31/2020".

Dato atto che la predetta proposta di deliberazione origina dalla necessità di riconoscere un debito fuori bilancio, a seguito di richiesta di pagamento del contributo unificato di € 650,00, derivante dalla sentenza n. 683/2020, emessa dal TAR Toscana, notificata il 16.09.2020 in relazione alla quale è stato già riconosciuto debito fuori bilancio con deliberazione di consiglio comunale n.31 del 29.09.2020.

Premesso che

- L'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'Articolo 239 Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. 267 del 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

- Questo organo, preso atto che nel testo della proposta di deliberazione si prevede che la somma di € 650,00 trova copertura al competente capitolo 169000, del Bilancio di Previsione anno 2021/2023 (cod.bil. 01.03.1.110);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'Articolo 23 Comma 5 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289, le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;


- ai sensi dell'Articolo 227 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio devono essere allegate al Rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/06/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Deventi', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.